COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

AMBITO ANS_B - VIA EMILIA n°42

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO IN VARIANTE DI POC AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 24-03-2000 n° 20

PROPRIETA' — Futura Costruzioni S.r.l.

PROGETTAZIONE GENERALE — *NO GAP PROGETTI s.r.l.* *COMPLETE BUILDING DESIGN*

GALILEO INGEGNERIA s.r.l.

REDAZIONE REPORT VALSAT/VAS — Ing. Francesco Faraone - Ing. Alessandra Senesi

REDAZIONE STUDIO PREVISIONALE DI COMPATIBILITA' ACUSTICA — P.Ind. Andrea Benaglia

REDAZIONE ANALISI TRASPORTISTICA — Ing. Michele Tarozzi

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO

REPORT DI VALSAT - VAS
ALLEGATO 02 - R03_DATI E STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	DISEGN.	VISTO
0	11/04/2017	EMISSIONE	-	-

DATI STAMPA	ARCHIVIO
PLAN. AGG:	*2017_04_11_R03_Dati e stralci della normativa di riferimento*

Galileo ingegneria

Galileo Ingegneria s.r.l.
Via Cartiera, 120 - 40037 Borgonuovo di Sasso Marconi - Bologna
Tel. 051 678.13.25 - 051 678.4426 - Fax. 051 678.30.82
e-mail. ambiente@galileo-ingegneria.it

Il presente elaborato e' opera dell'ingegno e costituisce oggetto di diritto d'autore, tutelato dagli art.2575 e segg. C.C. e dalla L.663/41 e successive modifiche ed integrazioni.
Ogni violazione (riproduzione dell'opera anche parziale o per stralcio, imitazione, contraffazione ecc..) sarà perseguita penalmente.

COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA

Opera:

PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA

AMBITO ANS_B - VIA EMILIA, 42

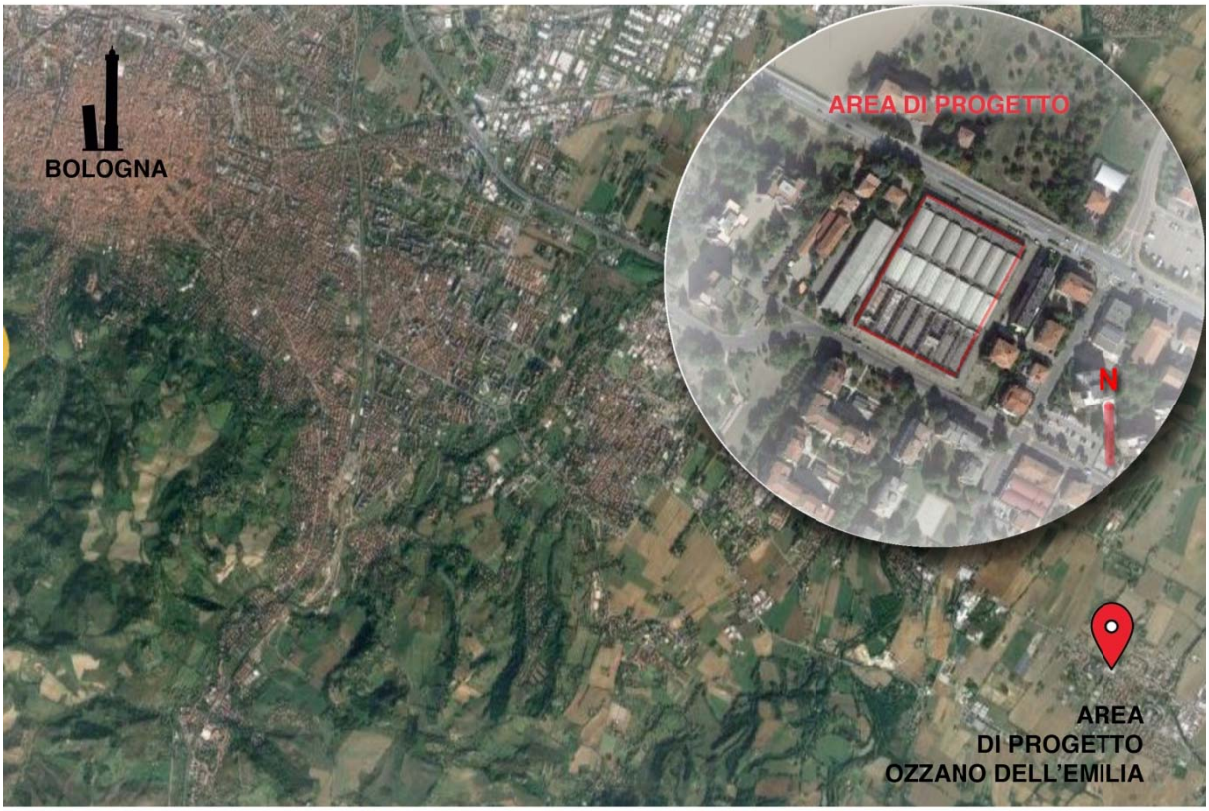

Oggetto:

R03_DATI E STRALCI DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tecnico Incaricato:

Galileo ingegneria

Ing. Francesco Faraone
(Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n° 7935/A)
Dott.ssa Alessandra Senesi

ORDINE INGEGNERI PROV. BOLOGNA
INGEGNERE
FRANCESCO FARAONE
LAUREA SPECIALISTICA
Sezione: A
N° 7935 / A
Settore: civile ambientale, industriale, dell'informazione

Committente:

Futura Costruzioni s.r.l.

Via Prospero Fontana, 5
40135 Bologna

Sasso Marconi 11/04/2017

INDICE

1. SEZIONE INFORMATIVA 4

2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA 5

2.1 PSAI 5

2.1.1 TAVOLA 2.4_ TITOLO I - Rischio da frana e assetto dei versanti 5

2.1.2 TAVOLA 1.2-TITOLO II –Rischio idraulico e assetto della rete idrografica. 6

3. PTCP 10

3.1 TAVOLA 1 – FOGLIO IV –Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali 10

3.2 TAVOLA 2A – FOGLIO IV –Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche 12

3.3 TAVOLA 2B – FOGLIO NORD –Tutela delle acque superficiali e sotterranee 13

3.4 TAVOLA 2C – FOGLIO III–Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali 15

3.5 TAVOLA 3 – FOGLIO SUD–Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità 17

3.6 TAVOLA 4A – Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità 20

3.7 TAVOLA 4B – Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva 21

3.8 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD - Reti ecologiche 22

4. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE 24

4.1 PSC OZZANO DELL'EMILIA 24

4.1.1 TAVOLA 2.1a – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e ambientale 24

4.1.2 TAVOLA 2.2a –Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio 25

4.1.3 TAVOLA 3a –Ambiti e trasformazioni territoriali 27

4.2 RUE 33

4.2.1 TAVOLA 1.1a –Ambiti urbani e dotazioni territoriali 34

4.3 POC 36

4.3.1 ELABORATO 3 - Schema di assetto urbanistico e sviluppo della <città pubblica> 36

4.3.2 ELABORATO 4A - Proposta di nuova microzonizzazione sismica 39

4.4 ZONOZZAZIONE ACUSTICA 40

1.3.1 TAVOLA 2 - Piano zonizzazione acustica 40

2. INDAGINE ARPA - VALUTAZIONE ANNUALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 2014 46

24. PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE 47

25. LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL DM 29.05.08 48

1. SEZIONE INFORMATIVA

DATI COMMITTENTE

Futura Costruzioni s.r.l.

Via Prospero Fontana, 5
40135 BOLOGNA (BO)

DATI IMMOBILE

Dati Strumento Urbanistico
Ambito del PSC:
Territorio Urbanizzabile - Ambiti per nuovi insediamenti residenziali AMBITO ANS_B

2. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO SOVRAORDINATA

2.1 PSAI

2.1.1 TAVOLA 2.4_ TITOLO I - Rischio da frana e assetto dei versanti

Art. 12 - (attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano)

1. Al fine di prevenire il realizzarsi di condizioni di rischio il piano classifica le U.I.E sulla base della pericolosità geomorfologica in unità non idonee a usi urbanistici, da sottoporre a verifica e idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, riportate nelle tavole dalla 2.1 alla 2.9 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano".

[…]

7. Nelle U.I.E. idonee o con scarse limitazioni a usi urbanistici, rappresentate nelle tavole di cui al precedente comma 1, l'attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica, le previsioni di trasformazione urbanistica e la realizzazione di nuove infrastrutture è regolata dalla normativa vigente, fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 8.

8. Nelle U.I.E. di cui al precedente comma 7 i Comuni provvedono, in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in sede di adozione di nuove varianti ed al momento della attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi, ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2, a verificare la presenza e la possibile interferenza con frane attive, frane quiescenti e frane storicamente note.
   I Comuni, in relazione alla presenza di tali elementi, applicano le disposizioni previste dal precedente comma 6.

9. Per l'intero territorio rappresentato nelle tavole dalla 2.1 alla 2.9 "2. Carta delle attitudini alle trasformazioni edilizio-urbanistiche nel territorio del bacino montano" i Comuni provvedono, in sede di adozione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e comunque in sede di adozione di nuove varianti ed al momento della attuazione di previsioni di trasformazione urbanistica soggette a piani attuativi preventivi ad esclusione degli interventi di cui alle lettere c), d) ed e) del precedente comma 2, a definire fasce di inedificabilità in prossimità delle scarpate dei terrazzi alluvionali e delle scarpate rocciose non cartografate nelle tavole di Piano, nonché in prossimità del limite tra le U.I.E. e i terrazzi alluvionali e/o il reticolo idrografico.
   L'estensione di tali fasce di inedificabilità è definita sulla base del dissesto in atto o potenziale, degli elementi di pericolosità puntuali presenti, delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce, della giacitura degli strati e della interferenza tra la dinamica idraulica e l'assetto geomorfologico.
   I Comuni, in relazione alla presenza di tali elementi, adottano un provvedimento relativo alla individuazione delle fasce di inedificabilità, soggetto alle specifiche norme e limitazioni d'uso definite nell'art. 6 del presente piano. Il provvedimento corredato della relativa documentazione tecnica è trasmesso all'Autorità di Bacino entro 60 giorni dalla adozione.

2.1.2 TAVOLA 1.2-TITOLO II –Rischio idraulico e assetto della rete idrografica.

Art. 18- (fasce di pertinenza fluviale)

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica il piano individua le fasce di pertinenza fluviale, riportate nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" e contraddistinte dalle sigle PF.V. e PF.M..

2. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" non può essere prevista la realizzazione di nuovi fabbricati né di nuove infrastrutture, ad esclusione di pertinenze funzionali di fabbricati e di attività esistenti alla data di adozione del piano, di interventi connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua e di quanto previsto ai successivi commi 3 e 5.

3. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.V" e "PF.M" sono consentiti:

   a) la realizzazione di nuove infrastrutture riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente piano e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
   b) l'attuazione delle previsioni edificatorie contenute negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del piano;
   c) la previsione di nuovi fabbricati all'interno del territorio urbanizzato;
   d) la previsione di nuovi fabbricati strettamente connessi alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi, non diversamente localizzabili.

4. La realizzazione di fabbricati sulle aree di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 3 è subordinata, nelle aree contraddistinte dalle sigle "PF.V" e "PF.M", all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico di cui i Comuni competenti per territorio provvedono, nell'ambito del procedimento concessorio, a verificare l'adeguatezza e a prevedere le opportune prescrizioni.

5. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.M" può essere inoltre prevista la realizzazione di nuovi fabbricati costituenti espansioni contermini al territorio urbanizzato non diversamente localizzabili, a condizione che:

- aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazione e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempo di ritorno 200 anni;
- gli interventi non incrementano il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non sono soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- gli interventi non comportano un incremento del pericolo di inquinamento delle acque.

6. Sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i contenuti del presente articolo e con gli obiettivi del piano, seguendo la procedura di cui al comma 4 dell'art. 24:

a. il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali di cui al comma 3 lettera a) ad esclusione di quelli al servizio degli insediamenti esistenti;
b. i provvedimenti di attuazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale di cui al comma 3 lettera b) ad esclusione di quelli riguardanti nuove occupazioni di suolo in aree già interessate da trasformazione edilizia, o aree i cui piani attuativi preventivi sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 o di opere infrastrutturali e fabbricati i cui provvedimenti concessori sono stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 ;
c. l'adozione di strumenti della pianificazione urbanistica comunale riguardanti le espansioni di territorio urbanizzato di cui al comma 5;
d. le opere che alterino la morfologia del terreno suscettibili di determinare modifiche al regime idraulico.

7. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale, individuate nella cartografia o da individuare secondo i criteri indicati al successivo comma 11, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della vulnerabilità dei fabbricati esistenti in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano.

8. Nelle aree campite come PF.V.RU. sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.
   I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, per consentire di realizzare un assetto urbano finalizzato comunque a perseguire gli obiettivi del presente piano ed in riferimento al quale i comuni stessi richiedono, ove necessario, le modifiche delle perimetrazioni.

9. Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle attività agricole svolte all'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" contraddistinte dalla sigla "PF.M".

10. All'interno delle "fasce di pertinenza fluviale contraddistinte dalle sigle "PF.M" e "PF.V" sono vietate le nuove attività di smaltimento dei rifiuti, nonché l'esercizio di nuove attività finalizzate in via esclusiva al recupero degli stessi, ad eccezione di:

- stoccaggio di rifiuti urbani e di rifiuti speciali derivanti dalle attività di demolizione e costruzioni;
- riciclo/recupero della frazione dei rifiuti urbani costituita da sfalci e potature mediante trasformazione biologica;
- smaltimento di rifiuti speciali prodotti da terzi mediante trattamento in impianti di depurazione.

11. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo principale, secondario minore e minuto nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata secondo quanto di seguito indicato:

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale", elencati negli elaborati di piano del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 30 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario", negli elaborati di piano del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 20 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore", indicati negli elaborati di piano del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" in una fascia planimetricamente di 10 metri posta sia a sinistra che a destra del limite del reticolo idrografico;
- nella restante parte del reticolo idrografico, le norme valgono per una fascia di 5 metri sia a sinistra che a destra dell'identificazione del corso d'acqua. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote

12. Dove non individuato nella cartografia di piano, le presenti norme si applicano anche al reticolo minore vallivo e di bonifica nei quali la "fascia di pertinenza fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Il presente comma non si applica nei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

13. Tutte le limitazioni di cui al presente articolo non si applicano a piste e percorsi ciclabili, viabilità di campagna, manufatti e attrezzature funzionali alla fruibilità pubblica degli ambiti fluviali, manufatti tecnici e opere similari la cui realizzazione è subordinata al parere dell'Autorità idraulica competente.

14. La perimetrazione e la classificazione delle fasce di pertinenza fluviale possono essere modificate in limitate e specifiche situazioni, seguendo la procedura indicata al comma 2 dell'art. 24, nei casi in cui ne sia documentalmente dimostrata la necessità al fine di attuare assetti territoriali maggiormente congruenti con gli obiettivi del piano

Art. 20-controllo degli apporti d'acqua

14. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per le aree ricadenti nel territorio di pianura e pedecollina indicate nelle tavole del "Titolo II Assetto della Rete Idrografica" i Comuni prevedono nelle zone di espansione, per le aree non già interessate da trasformazioni edilizie, che la realizzazione di interventi edilizi sia subordinata alla realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane per un volume complessivo di - almeno 500 m^3 per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche; sono inoltre escluse le superfici dei sistemi di raccolta a cielo aperto. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta

15. I sistemi di raccolta di cui al comma precedente, ad uso di una o più delle zone di espansione, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima

della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Essi possono essere inoltre previsti negli strumenti urbanistici come interventi complessivi elaborati d'intesa con l'Autorità idraulica competente.

16. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque piovane sono stabilite, anche in caso di scarico indiretto nei corsi d'acqua o nei canali di bonifica, dall'Autorità idraulica competente (Servizi Tecnici di bacino o Consorzi di bonifica) con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione e alla quale dovrà essere consentito il controllo funzionale nel tempo dei sistemi di raccolta. Il progetto dei sistemi di raccolta dovrà, salvo quanto diversamente disposto dall'Autorità idraulica competente, far riferimento a quanto previsto nel documento d'indirizzo "Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di pianura".

17. L'adozione, nei terreni ad uso agricolo, di nuovi sistemi di drenaggio che riducano sensibilmente il volume specifico d'invaso, modificando quindi i regimi idraulici, è subordinata all'attuazione di interventi compensativi consistenti nella realizzazione di un volume d'invaso pari almeno a 100 m3 per ogni ettaro di terreno drenato con tali sistemi e al parere favorevole, espresso sulla base di un'idonea documentazione in cui sia dimostrato il rispetto di quanto previsto dal presente comma, dell'Autorità idraulica competente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i sistemi di "drenaggio tubolare sotterraneo" e di "scarificazione con aratro talpa" sono da considerare come sistemi che riducono sensibilmente il volume specifico d'invaso.

18. I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo, dettano norme o comunque emano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque piovane anche nelle aree edificate.

    I Comuni ricadenti nelle aree di applicazione del presente articolo e il cui territorio è in parte interessato da tratti non arginati dei corsi d'acqua principali, sulla base del quadro conoscitivo di cui all'art. 21 comma 3, possono individuare le parti di territorio che recapitano direttamente nei corsi d'acqua principali Reno, Idice, Savena, Quaderna, Zena, Sillaro e Santerno e proporre l'esclusione dal campo di applicazione dell'art.20. L'Autorità di Bacino decide in merito a tali proposte con atto del Comitato Istituzionale sul parere del Comitato tecnico.
    Il valore minimo dei volumi previsti nei commi 1 e 4 del presente articolo può essere modificato con delibera del Comitato Istituzionale su conforme parere del Comitato Tecnico.

3. PTCP

3.1 TAVOLA 1 – FOGLIO IV –Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico-culturali

Art. 8.2 - Zone ed elementi di interesse storico-archeologico
(il presente articolo recepisce e integra gli art. 21 e 31 del PTPR)

1.(D) Definizione. I beni di interesse storico-archeologico di cui al presente articolo, costituiti da zone ed elementi, sono comprensivi delle:

- presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di leggi nazionali o regionali, di atti amministrativi o di strumenti di pianificazione dello Stato, della Regione, di enti locali, ovvero presenze archeologiche motivatamente ritenute esistenti in aree o zone anche vaste;
- preesistenze archeologiche che hanno condizionato continuativamente la morfologia insediativa, quale l'impianto storico della centuriazione i cui elementi caratterizzanti sono: le strade; le strade poderali ed interpoderali; i canali di scolo e di irrigazione disposti lungo gli assi principali della

2. (P) ***Individuazione*.** Il PTCP individua i beni di interesse archeologico nella tav. 1 e nell'Allegato D "Complessi archeologici e aree di concentrazione archeologica", secondo le seguenti categorie:

[…]

FASCIA DI RISPETTO VIA EMILIA

e) fascia di rispetto archeologico della via Emilia, di ampiezza pari a m.30 per lato, all'esterno del TU (territorio urbanizzato v.) e del TPU (territorio in corso di urbanizzazione v.). Tale fascia di rispetto viene così individuata in quanto il percorso stradale della via Emilia ricalca la più importante arteria di traffico dell'antichità, lungo la quale si sono sviluppati, oltre a grandi centri urbani, anche insediamenti minori e singole strutture abitative, e le relative aree cimiteriali; nonché in quanto in tale fascia sono compresi i raccordi con la via Emilia degli assi viari collegati al sistema centuriato di pianura.

[…]

(D) L'individuazione del PTCP dei beni di interesse archeologico, come riportata in tav. 1, rappresenta uno strumento di conoscenza preliminare. I Comuni, all'interno del quadro conoscitivo del proprio PSC, sono tenuti a recepire tale prima individuazione e ad approfondire e sviluppare, previa consultazione con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, la conoscenza del proprio territorio per quanto riguarda l'insediamento storico-archeologico al fine di dotarsi di adeguata strumentazione tecnica per la specificazione e l'applicazione della relativa disciplina di tutela. …

…12.(P) **Disciplina di tutela della fascia di rispetto della Via Emilia.** Nelle zone e negli elementi appartenenti alla fascia di rispetto di cui alla lettera e) del punto 2 possono essere attuate le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali, fermo restando che ogni intervento è subordinato all'esecuzione di sondaggi preliminari, svolti in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni Archeologici, rivolti ad accertare l'esistenza di materiali archeologici e la compatibilità dei progetti di intervento con gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale valorizzazione e/o fruizione.

Art. 8.5 – Elementi di interesse storico-testimoniale_ le strutture e infrastrutture insediative storiche *(il presente articolo recepisce e integra gli art. 20 comma 1 lett.b e l'art.24 del PTPR)*

1.(P) Il PTCP contiene una prima individuazione degli elementi di interesse storico- testimoniale e, per ogni tipologia di elementi, detta la disciplina generale per la loro tutela, nonché le condizioni e i limiti per la loro trasformazione o riuso, secondo quanto riportato nei punti seguenti.
2.(D) ***Viabilità storica: definizione e individuazione***. La viabilità storica è definita dalla sede viaria storica, comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti e ponti-diga, trafori, gallerie, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi, dogane), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi (santuari) e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.). Il PTCP contiene una prima individuazione della viabilità storica nella tav. 1.
Il PSC recepisce, verifica e integra tale prima individuazione, utilizzando la metodologia di analisi di cui all'Allegato 3 della Relazione.
3.(D) ***Disciplina di tutela***. La sede viaria storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.
Il PTCP detta i criteri generali per la tutela della viabilità storica articolandoli in base al ruolo da questa rappresentato attualmente. Il PSC, sottopone a specifiche prescrizioni di tutela la viabilità storica sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi.

a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile.

b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità principale o secondaria o di scorrimento o di quartiere, come definite ai sensi del Codice della Strada, deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza.

c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, come definita ai sensi del Codice della Strada, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della

Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale, ai sensi del Titolo 3 delle presenti norme. In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici, comprese le aree di integrazione storico-ambientale e paesaggistica sono regolati dalla disciplina prevista nei medesimi piani per le zone storiche, con particolare riferimento alla sagoma, al fondo stradale e ai tracciati, nonché agli elementi di pertinenza.

[…]

3.2 TAVOLA 2A – FOGLIO IV –Rischio da frana, assetto versanti e gestione delle acque meteoriche

Art. 4.8 – Gestione dell'acqua meteorica
(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 20 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, negli ambiti di controllo degli apporti d'acqua, come individuati nella tav. 2A, i Comuni in sede di redazione o adeguamento dei propri strumenti urbanistici, prevedono per i nuovi interventi urbanistici (v.) e comunque per le aree non ancora urbanizzate, la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere (v.) e le acque bianche contaminate ABC (v.), e un sistema maggiore costituito da sistemi di laminazione per le acque bianche non contaminate ABNC (v.). Il sistema maggiore deve garantire la laminazione delle acque meteoriche per un volume complessivo di:

- almeno 500 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, nelle aree ricadenti nell'Ambito di **controllo degli apporti d'acqua in pianura** (tale esclusione non vale nel bacino del Navile e Savena Abbandonato, che è regolato dalle misure più restrittive previste dal Piano Stralcio per il sistema idraulico "Navile-Savena Abbandonato");
- almeno 200 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona A,
- almeno 100 metri cubi per ettaro di superficie territoriale, ad esclusione delle superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto, per le aree ricadenti nell'Ambito di controllo degli apporti d'acqua in collina zona B.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque.

[…]

Art. 6.2 – Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate
(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 5 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Al fine della limitazione e della riduzione del rischio da frana per centri abitati, nuclei abitati, previsioni urbanistiche, insediamenti industriali e artigianali principali, il presente piano perimetra e norma le aree in cui detti insediamenti interferiscono o possono interferire con i fenomeni di dissesto. Ciascuna area perimetrata è individuata nella tav 2A del PTCP "'Assetto dei versanti, rischio da frana e gestione delle acque meteoriche'" con un numero progressivo che fa riferimento alla corrispondente Scheda: Per il territorio ricadente nel bacino del Reno le schede sono quelle prodotte dall'Autorità di Bacino del Reno; fanno parte degli elaborati dei Piani di cui all'art. 1.4 punto 3 e sono elencate nell'Allegato L; per il restante territorio, ricadente nel bacino del Po, le schede sono parte costitutiva del PTCP e compongono l'Allegato I. Le medesime aree sono classificate come aree a rischio (v. art. 1.5) molto elevato (R4) ed elevato (R3).

[…]

3.3 TAVOLA 2B – FOGLIO NORD –Tutela delle acque superficiali e sotterranee

Art. 5.2 – Aree sottoposte a particolare tutela

1. (P) Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

   - "Zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" (punto 2), corrispondenti alle "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei" del 1°comma dell'Art. 28 del PTPR.
   - "Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano" (punto 6)
   - "Zone vulnerabili da nitrati" (punto 7)

2. (P) In recepimento del PTA (v.) le "zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee" si identificano a loro volta in:

   - "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" (punto 3),
   - "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano" (punto 4)
   - "zone di protezione di captazioni delle acque superficiali" (punto 5)

3. (P) Le "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" sono riportate nella Tavola 2B e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare, a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano, in profondità, le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici, finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano.

   Le disposizioni riguardanti tali zone di protezione sono finalizzate alla tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche sotterranee; per esse si applica la disciplina di cui al successivo articolo 5.3, che costituisce elemento di attuazione e approfondimento delle Norme del PTA regionale, in coerenza con i contenuti delle disposizioni stabilite dal PTPR all'art. 28.

   Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in quattro diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

[…]

- Aree di ricarica di tipo B (di cui all'art. 5.3 punto 3)

aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda: generalmente presenti tra la zona A e la pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

[…]

Art. 5.3 – Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 5.2

1. (D) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui all'art. 5.2, i Comuni, al fine di favorire il processo di ricarica della falda e di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, dovranno promuovere il mantenimento delle superfici coltivate limitando e contenendo i cambiamenti di destinazione d'uso ai fini di nuova urbanizzazione, anche attivando politiche di perequazione urbanistica.

   Si precisa inoltre che in caso di sovrapposizione delle aree di cui all'art. 5.2 con altri tematismi disciplinati dal presente piano, prevalgono le norme più restrittive.

[…]

3. (P) All'interno delle "zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura" di tipo B:

- le attività agrozootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (v.) (capp. 2 e 3 del Tit. III);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
  - le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
  - non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

- gli ambiti per i nuovi insediamenti (L.R. 20/2000) dovranno presentare indici e parametri urbanistici tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile (v.) pari almeno al 20% della superficie territoriale ricadente in zona B, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le Apea cfr. art. 4.8 punto 6) e commerciale, e pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria. Una quota non superiore al

10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili (v.) e coperture verdi (v.).

Per gli ambiti ricadenti all'interno del territorio urbanizzato, gli ambiti da riqualificare e gli ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (v.), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti i Comuni dovranno comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.
Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazione o dai nuovi interventi edilizi.

- per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle presenti Norme.

[…]

3.4 TAVOLA 2C – FOGLIO III–Rischio sismico: carta delle aree suscettibili di effetti locali

Art. 6.14 - Norme di attuazione in materia di riduzione del rischio sismico

1. (I) La Tavola 2C del PTCP "Rischio Sismico - Carta provinciale degli effetti locali attesi" costituisce un primo livello di approfondimento, identificando scenari di pericolosità sismica locale dell'intero territorio provinciale. Fornisce inoltre prime indicazioni sui limiti e le condizioni per orientare le scelte di pianificazione alla scala comunale verso ambiti meno esposti alla pericolosità sismica.
Rappresenta infine uno strumento propedeutico per le elaborazioni richieste agli strumenti urbanistici comunali e per la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale preventiva delle singole scelte di pianificazione.

2. (D) La Tavola 2C opera una prima distinzione delle aree sulla base degli effetti locali attesi in caso di evento sismico e, per ciascuna tipologia di esse, indica le indagini e/o analisi di approfondimento che devono essere effettuate dagli strumenti di pianificazione successivi, nonché indicazioni normative sugli interventi ammissibili nelle aree caratterizzate da pericolo sismico elevato.
I Comuni, nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici, sono chiamati ad approfondire, integrare ed eventualmente modificare sul proprio territorio le perimetrazioni individuate nella Tavola 2C di seguito elencate. Una volta effettuato tale approfondimento, sulle aree individuate dagli strumenti urbanistici Comunali valgono le seguenti disposizioni:

[…]

A. - Area potenzialmente soggetta ad amplificazione per caratteristiche litologiche

<u>Sedimenti fini sovrastanti le conoidi</u>

Substrato non rigido con acclività < 30°
Depositi di versante con acclività < 30°
Depositi alluvionali < 30°
Ghiaie di conoide affioranti
Alvei attivi e invasi dei bacini idrici
Ghiaie di conoide amalgamate sepolte
Ghiaie del subsintema di Villa Verrucchio – AES7 (Pleistocene sup.)
Ghiaie del subsintema di Ravenna – AES8 (Olocene)

Studi geologici con valutazione del coefficiente di amplificazione litologico (approfondimenti di II livello); sui pendii con acclività maggiore di 15° e nelle aree prossime ai bordi superiori di scarpate o a quote immediatamente superiori agli ambiti soggetti ad amplificazione per caratteristiche topografiche, lo studio di microzonazione sismica deve valutare anche gli effetti della topografia.

[…]

3. (D) Il PSC rispetto ai contenuti della Tavola 2C descritti al precedente comma 2 dovrà, limitatamente alle parti del territorio urbanizzato, urbanizzabile, ambiti di sostituzione o riqualificazione e alle fasce destinate alle nuove reti infrastrutturali e per la mobilità, approfondire e integrare le conoscenze ad una scala di maggior dettaglio.

In particolare limitatamente a queste parti del territorio comunale il PSC dovrà:

1. effettuare il I livello di approfondimento, identificando le aree caratterizzate dalla necessità di secondo o terzo livello di approfondimento e diversi programmi di indagine; individuare inoltre le aree che non necessitano di approfondimento per assenza di condizioni di pericolosità locale;
2. realizzare la Microzonazione sismica e fornire indicazioni circa le indagini e gli approfondimenti geologici e sismici da effettuarsi nei successivi strumenti di pianificazione urbanistica (POC, PUA e RUE).
3. individuare quelle aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico classificate strategiche in base alla DGR n. 1661 del 2009 per le quali è comunque necessario effettuare le indagini specifiche di III livello di approfondimento.
4. definire prescrizioni normative per la riduzione del rischio sismico, fornendo indicazioni, limitazioni e condizioni per la realizzazione di interventi di trasformazione per le diverse parti del territorio analizzate, in coerenza con quanto disposto al precedente punto 2. Nel territorio collinare montano, particolare attenzione andrà posta anche in corrispondenza delle aree sovrastanti i tratti in galleria di infrastrutture stradali.

4. (D) Laddove richiesto dal PSC, il POC potrà eseguire gli approfondimenti di III livello e svilupperà le indagini necessarie sulla base delle indicazioni geologiche e tecniche del PSC stesso.
Solo qualora sia prevista l'attuazione delle previsioni attraverso il PUA, il III livello di approfondimento sismico potrà essere demandato al PUA stesso.

5. (D) Costituiscono riferimento tecnico per i tre livelli di approfondimento, gli Allegati della Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 112 del 2 maggio 2007, Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, c.1, della L.R 20/2000 per "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica".

Le indagini e le analisi devono essere estese ad un'adeguata fascia limitrofa ai territori ed alle zone indagate il cui comportamento è potenzialmente in grado di influenzare i risultati della microzonazione sismica.
La zona da indagare e la scala di restituzione degli elaborati sono commisurate alle criticità, alle dimensioni dell'area ed all'importanza dell'intervento urbanistico, edilizio o infrastrutturale da realizzare. L'approfondimento geologico sismico svolto dal Comune (I , II o III livello in funzione di quanto previsto ai punti precedenti), all'interno degli strumenti urbanistici approvati, potrà determinare un assetto delle aree diverso da quello individuato nella Tav. 2C, senza che ciò comporti la necessità di variante del PTCP medesimo.
Analogamente, qualora siano eseguiti approfondimenti geologici e sismici nell'ambito di procedure di valutazione/autorizzazione alla realizzazione di Opere Pubbliche, e qualora tali approfondimenti propongano la riclassificazione delle aree su cui tali opere si intendono realizzare, prevedendo interventi volti a garantirne la stabilità anche a seguito di eventi sismici (in conformità delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008), se approvata dagli Enti competenti ad esprimersi in seno a detta procedura, la riclassificazione proposta non comporta la necessità di apportare Variante alla Tavola 2C del PTCP, ovvero non dovrà bloccare la procedura di autorizzazione dell'opera pubblica.

[…]

7. (D) Il Piano strutturale comunale (PSC), il Piano operativo comunale (POC) e il Piano urbanistico attuativo (PUA), nonché, in via transitoria, il Piano regolatore generale (PRG) e i relativi strumenti urbanistici attuativi, devono essere supportati dalla relazione geologica e dall'analisi di risposta sismica locale a corredo delle previsioni di piano, in coerenza con quanto disposto al punti 2 e 3 del presente articolo; in tali relazioni dovranno essere descritte e attentamente valutate anche le condizioni di soggiacenza delle falde acquifere presenti nei primi 15 metri di profondità.
La Provincia sulla base delle indicazioni della Tav. 2C, nonché delle condizioni geologiche dei luoghi e della documentazione fornita a corredo degli strumenti urbanistici, rilascia pareri sul "vincolo sismico", nell'ambito delle riserve o degli atti di assenso comunque denominati, nel corso del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico stesso.

[…]

10.(D) I risultati degli studi di microzonazione sismica costituiscono prescrizioni da rispettare per la progettazione ai sensi della DGR 1373/2011, fornendo informazioni utili per l'analisi della risposta sismica.
In ogni caso, ogni qualvolta sia richiesto il III° livello di approfondimento, non è consentita la stima della risposta sismica locale tramite l'approccio semplificato previsto al paragrafo 3.2.2 delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008.

[…]

3.5 TAVOLA 3 – FOGLIO SUD–Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità

Art. 3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi
(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

1.(D) ***Definizione***. A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella ***salvaguardia***, nella ***gestione*** e nell***a pianificazione dei paesaggi***, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.
In accordo con la Convenzione Europea del Paesaggio (UE, Firenze 20/10/2000), che il PTCP assume come riferimento in materia, unitamente al "Testo unico della legislazione in materia di beni culturali e ambientali" di cui al D.Lgs. 29/10/1999 n.490 e al Piano Territoriale Paesistico Regionale:
- "***salvaguardia dei paesaggi***" *indica le azioni di conservazione e di mantenimento degli aspetti significativi o caratteristici di un paesaggio, giustificate dal suo valore di patrimonio derivante dalla sua configurazione naturale e/o dal tipo di intervento umano;*
- "***gestione dei paesaggi***" *indica le azioni volte, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, a garantire il governo del paesaggio al fine di orientare e di armonizzare le sue trasformazioni provocate dai processi di sviluppo sociali, economici ed ambientali;*
- "***pianificazione dei paesaggi***" *indica le azioni fortemente lungimiranti, volte alla valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi.*
Il presente piano individua gli elementi caratterizzanti ciascuna UdP dal punto di vista geomorfologico, ambientale, socio-economico e storico insediativo, come descritti nell'Allegato A, e definisce obiettivi e indirizzi per la relativa salvaguardia, gestione e pianificazione .

3.(I) ***Finalità e obiettivi.*** Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:
- costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di "*pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio*";
- in particolare, nell'ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali
a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;
b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.
c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;

- costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP ;
- costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:
Sistema di pianura:
1. Pianura delle bonifiche
2. Pianura persicetana
3. Pianura centrale
4. Pianura orientale
5. Pianura della conurbazione bolognese
6. Pianura imolese

Sistema collinare:
[…]
Sistema montano
[…]
Sistema dei crinali
[...

5.(I) ***Strumenti attuativi***. La Provincia e i Comuni, ovvero le loro Unioni o Associazioni, anche avvalendosi di appositi accordi territoriali ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2000, promuovono i seguenti strumenti attuativi volti ad integrare le diverse politiche d'intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e salvaguardia definiti per le UdP dal presente piano:

- Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione; tali progetti possono avere dimensioni più ampie del singolo territorio comunale, così come possono essere raccordati con Unità di paesaggio confinanti;
- Progetti Sperimentali di Pianificazione e Gestione dei Paesaggi, inquadrabili anche nell'ambito della programmazione economica comunitaria, regionale e provinciale, che individuino per determinati paesaggi specifici "obiettivi di qualità paesaggistica" in conformità a quanto previsto dalla Convenzione europea del paesaggio, al fine di realizzare le aspirazioni delle popolazioni per quanto riguarda le caratteristiche paesaggistiche del loro ambiente di vita.

Art. 3.2 Obiettivi e indirizzi per le singole Unità di paesaggi

(il presente articolo recepisce ed integra l'art. 6 del PTPR)

1.(I) Il presente piano, a partire dalla descrizione delle caratteristiche delle UdP riportata nell'Allegato A, formula obiettivi e indirizzi di valorizzazione per ciascuna delle Unità stesse, fondati sul concetto di sostenibilità del paesaggio, in cui le esigenze della produzione agricola e quelle dell'equilibrio dei fattori naturali e ambientali, nonché della conservazione e valorizzazione degli elementi storici e monumentali presenti, si integrino nel rispetto delle proprie specificità.
Gli strumenti di pianificazione e programmazione economica e territoriale provinciali e comunali, sia generali che settoriali, assumono le UdP come quadro di riferimento e di confronto per le scelte di competenza, concorrendo, ove possibile, al raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 3.1 e agli obiettivi ed indirizzi del presente articolo. Nell'ambito del perseguimento delle finalità sopra citate, la Provincia, i Comuni e le Comunità Montane, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, "obiettivi di qualità paesaggistica" volti a promuovere "politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di pianificazione di tali paesaggi. A tal fine l'ente promotore attiva procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali e degli altri soggetti a vario titolo interessati".

2.(D) I comuni, in sede di elaborazione del PSC, possono approfondire gli aspetti conoscitivi delle UdP e, conseguentemente, articolarne ulteriormente gli indirizzi e precisarne le delimitazioni individuate nella tav. 3 del PTCP, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP. Le modifiche di delimitazione di cui sopra devono essere adeguatamente motivate, nonché coordinate con quelle dei Comuni confinanti e concordate con la Provincia.
Nel PSC, in relazione alle specificità territoriali, possono essere individuate Unità di paesaggio di rango comunale nell'ambito dei criteri previsti dal presente piano, mediante approfondimenti e specificazioni delle Unità di paesaggio di rango provinciale.

3.(I) Gli obiettivi e gli indirizzi per i Sistemi di Unità di paesaggio di rango provinciale sono i seguenti:

[…]

9.(I) **UdP n.4 - Pianura orientale**
Gli obiettivi prioritari da perseguire sono:

- Rafforzare la vocazione agricola produttiva che rappresenta la caratteristica distintiva di questo territorio, promovendo modalità di sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile della produzione agricola;
- Valorizzare sotto il profilo dell'offerta culturale e della salvaguardia attiva la struttura della centuriazione romana, ponendola in evidenza come l'entità più rilevante dell'ampio patrimonio storico di questa porzione di territorio della pianura padana.

Gli indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione sono:

- Valorizzare il ruolo dei centri storici di rilevanza metropolitana potenziandolo anche dal punto di vista dell'offerta culturale legata anche alla valorizzazione del patrimonio storico-culturale del territorio;
- Riqualificare e valorizzare il sistema fluviale Idice-Savena come collegamenti ecologici con funzione di connessione dei nodi della rete ecologica rappresentati dalle emergenze ambientali presenti nella UdP e come luoghi per favorire la realizzazione di infrastrutture e attrezzature di supporto ad una fruizione turistico-ricreativa leggera del territorio rurale;
- Le nuove infrastrutture dovranno farsi carico della attuale debolezza della rete ecologica e della riconoscibilità dei segni storici sul territorio.

[…]

3.6 TAVOLA 4A – Assetto strategico delle infrastrutture per la mobilità

Art. 12.12 - Gerarchia della rete viaria

Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scorrimento e distribuzione

1.(D) Il PMP individua nella Tav. 4A l'assetto strategico di lungo periodo della rete viaria secondo i seguenti livelli di rango funzionale:

a) **rete autostradale**; costituita dalle Autostrade A1 e Variante di Valico, A13, A14 raccordate dal Passante Autostradale Nord di progetto in variante alla attuale A14;

b) ulteriori assi costituenti, insieme con quelli autostradali, la **grande rete** della viabilità di interesse regionale/nazionale, come definita dal PRIT, "avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità regionale di più ampio raggio (sia interna alla regione che di penetrazione-uscita) e nei confronti della mobilità nazionale con entrambi i recapiti all'esterno del territorio regionale";

[…]

c) **rete di base di interesse regionale** (corrispondente a quella definita dal PRIT "rete di base principale");

[…]

d) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale**; definita dal PMP come segue:

- all'interno della fascia compresa fra la 'Trasversale di pianura' e il sistema Tangenziale di Bologna ha la funzione di raffittimento della "grande rete" in corrispondenza della porzione centrale semiconurbata o dell'area metropolitana;
- a nord della 'Trasversale di pianura' ha la funzione di collegare i principali centri della pianura con la rete regionale e in particolare con i caselli autostradali;

[…]

e) **viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale**, definita dal PMP e costituita dalle altre strade extraurbane di collegamento intercomunale, non comprese nei livelli precedenti.

[…]

3.7 TAVOLA 4B – Assetto strategico delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità collettiva

Art. 12.8 c.2 - Politiche per il Trasporto Pubblico Locale su gomma extraurbano

[…]

2.(I) Il PMP, al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza del trasporto pubblico locale, aumentandone l'utilizzo, individua le linee di forza della rete di trasporto nelle quali assicurare servizi ad alta frequenza e capacità; Si distinguono due principali classi di servizio:

- portante, caratterizzata da percorsi medio-lunghi, da cadenzamento degli orari, da un'ampia fascia oraria di erogazione e da percorsi sostanzialmente diretti;

- locale, caratterizzata da percorsi più brevi, da servizi ad orario e da un maggior numero di deviazioni per aumentarne la copertura territoriale.

Tra le linee portanti si distinguono le linee suburbane e le linee di direttrice.

[…]

Tra le linee locali si distinguono le linee locali di prosecuzione che costituiscono parzialmente i tratti terminali delle linee di direttrice e le linee di raccolta/distribuzione che costituiscono servizi di lunghezza più limitata che non raggiungono Bologna, ma che collegano i principali luoghi di attrazione (aree industriale, residenziali, poli funzionali, complessi scolastici, …) fra loro e con i nodi di scambio ferro-gomma e di trasbordo gomma-gomma.

[…]

Art. 12.12 c.7 Gerarchia della rete viaria

[…]

1. (I)Oltre alle strade di cui al punto 1, la cui definizione è di competenza del PMP fatte salve le competenze sovraordinate del PRIT, nella tav. 4A e 4B sono individuate le seguenti ulteriori tipologie di strade:

- Principali strade urbane di penetrazione e/o di scorrimento e distribuzione, essenziali per la distribuzione della mobilità fra la rete primaria e secondaria extraurbana e le aree urbane, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza comunale all'interno dei PGTU o del PTVE,

- Viabilità attrezzata per la velocizzazione del TPL, essenziale per l'attuazione di politiche volte al miglioramento del trasporto pubblico su gomma in ambito extraurbano, la cui definizione e relativi progetti sono di competenza del PdB.

[…]

3.8 TAVOLA 5 – FOGLIO NORD - Reti ecologiche

Art. 3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.

2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.

3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della

Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.

4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.

5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.

6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.

7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.

8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto […]

9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici […]

10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua […]

11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico [...]

12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, [...]

13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.

14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano […]

15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta […]

16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e dei poli funzionali, […]

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura,[...]

18.(D) Nelle zone umide […]

19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello provinciale […]

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:
- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

4. STRALCI DELLA NORMATIVA DI PIANO A LIVELLO COMUNALE

4.1 PSC OZZANO DELL'EMILIA

4.1.1 TAVOLA 2.1a – Tutele e vincoli di natura storico-culturale, paesaggistica e ambientale

art. 2.16 – Infrastrutture storiche

1) Il PSC individua nella tav. 2.1, in applicazione delle disposizioni degli artt. 8.4 e 8.5 del PTCP:
- la viabilità storica;
- i canali storici.

2) La viabilità storica è costituita dalle sedi viarie storiche, comprensive degli slarghi e delle piazze urbane, nonché dagli elementi di pertinenza ancora leggibili, indicativamente: ponti, pilastrini ed edicole, oratori, fontane, miliari, parapetti, muri di contenimento, case cantoniere, edifici storici di servizio (ospitali, poste, alberghi), postazioni di guardia (garitte e simili), edifici religiosi e militari (rocche, torri, ecc.), cavalcavia, sottopassi, fabbricati di servizio ferroviario e tramviario, arredi (cartelli isolati ed affissi agli edifici, scritte, illuminazione pubblica, manufatti civili per l'approvvigionamento idrico, per lo scolo delle acque, ecc.), cabine elettriche, magazzini per lo stoccaggio delle merci, portici, scalinate o gradinate, marciapiedi e banchine, arredo vegetazionali (siepi, filari di alberi, piante su bivio, ecc.).
3) La viabilità storica non può essere soppressa né privatizzata o comunque alienata o chiusa salvo che per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità. Devono essere inoltre salvaguardati gli elementi di pertinenza i quali, se di natura puntuale (quali pilastrini, edicole e simili), in caso di modifica o trasformazione dell'asse viario, possono anche trovare una differente collocazione coerente con il significato percettivo e funzionale storico precedente.
4) la viabilità storica va tutelata sulla base della seguente articolazione e in conformità ai seguenti indirizzi:

a) Per la viabilità non più utilizzata interamente per la rete della mobilità veicolare, ed avente un prevalente interesse paesaggistico e/o culturale, il PSC provvede ad individuare dettagliatamente il tracciato e gli elementi di pertinenze ancora leggibili, e in particolare i tratti viari soggetti al pericolo di una definitiva scomparsa, al fine del recupero del significato complessivo storico di tale tracciato, eventualmente da valorizzare per itinerari di interesse paesaggistico e culturale. Tale viabilità non deve essere alterata nei suoi elementi strutturali (andamento del tracciato, sezione della sede stradale, pavimentazione, elementi di pertinenza) e se ne deve limitare l'uso, ove possibile, come percorso alternativo non carrabile;

b) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità secondaria o di quartiere, ai sensi del seguente art. 3.4,

deve essere tutelata la riconoscibilità dell'assetto storico di tale viabilità in caso di modifiche e trasformazioni, sia del tracciato che della sede stradale, attraverso il mantenimento percettivo del tracciato storico e degli elementi di pertinenza;

c) Per la viabilità d'impianto storico tutt'ora in uso nella rete della mobilità veicolare, che svolga attualmente funzioni di viabilità locale, ai sensi del seguente art. 3.4, deve esserne tutelato l'assetto storico ancora leggibile, sia fisico, percettivo sia paesaggistico-ambientale e ne va favorito l'utilizzo come percorso per la fruizione turistico-culturale del territorio rurale, anche attraverso l'individuazione di tratti non carrabili (ciclo-pedonali), nonché ne va salvaguardata e valorizzata la potenziale funzione di corridoio ecologico. In particolare, sono da evitare allargamenti e snaturamenti della sede stradale (modifiche dell'andamento altimetrico della sezione stradale e del suo sviluppo longitudinale, modifiche alla pavimentazione e al fondo stradale). In caso di necessità di adeguamento del tratto viario alle disposizioni strutturali del Codice della Strada, sono da preferire soluzioni alternative all'allargamento sistematico della sede stradale, quali la realizzazione di spazi di fermata, "piazzole", per permettere la circolazione in due sensi di marcia alternati, introduzione di sensi unici, l'utilizzo di apparecchi semaforici, specchi, ecc. Le strade locali che non risultino asfaltate devono di norma rimanere tali. E' da preferire il mantenimento dei toponimi storici se ancora utilizzati. La dotazione vegetazionale (filari di alberi, siepi) ai bordi della viabilità è da salvaguardare e potenziare e/o ripristinare, anche ai fini del raccordo naturalistico della rete ecologica di livello locale.

In tutti i casi di cui sopra, i tratti di viabilità storica ricadenti nei centri storici è precisata in sede di RUE.

[...]

4.1.2 TAVOLA 2.2a –Tutele e vincoli relativi alla sicurezza e vulnerabilità del territorio

art. 2.5– Aree sottoposte a particolari tutele: tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1) ***Definizione e individuazione.***

Le aree sottoposte a particolare tutela sono costituite da:

- zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee;
- aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano;
- zone vulnerabili da nitrati.

Le zone di protezione delle acque superficiali e sotterranee si identificano a loro volta in:

- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura;
- zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano;
- zone di protezione di captazioni delle acque superficiali.

Le **zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura** sono riportate nella Tavola 2.1 del PSC e si identificano nella fascia di territorio che si estende lungo il margine pedecollinare a ricomprendere parte dell'alta pianura caratterizzata dalla presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici che presentano in profondità le falde idriche da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo umano. Tali zone comprendono le aree di ricarica e alimentazione degli acquiferi che sono suddivise in tre diverse tipologie in funzione della loro diversa caratterizzazione idrogeologica:

- **Aree di ricarica di tipo A**. Aree caratterizzate da ricarica diretta della falda, a ridosso dei principali corsi d'acqua, idrogeologicamente identificabili come sistema monostrato, contenente una falda freatica in continuità con la superficie da cui riceve alimentazione per infiltrazione.
- **Aree di ricarica di tipo B**. Aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, generalmente

comprese tra la zona A e la media pianura, idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

- **Aree di ricarica di tipo C**. Bacini imbriferi di primaria alimentazione delle aree di ricarica di tipo A e B.

Le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano sono riportate nella Tavola 2.1 del PSC. Tali zone sono state delimitate prendendo come riferimento iniziale i perimetri delle "rocce magazzino" (unità geologiche sede dei principali acquiferi sfruttabili per uso idropotabile di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante PTCP in recepimento del PTA regionale").
Tali zone comprendono:

- *Aree di ricarica.* Le aree con significativi movimenti verticali di massa idrica di falda; queste si delimitano a partire dall'individuazione dei complessi idrogeologici permeabili, costituiti da formazioni litoidi e/o accumuli detritici, eventualmente interconnessi per quanto riguarda la circolazione idrica nel sottosuolo**.**
- *Sorgenti;* di cui all'allegato 9 della "Relazione – Variante PTCP in recepimento del PTA regionale".
- *Terrazzi alluvionali.* Depositi alluvionali di forma tabulare e spessore variabile, la cui granulometria è quanto mai eterogenea, ghiaie, sabbie, limi, la cui messa in posto e organizzazione è condizionata dal regime idraulico e dalla capacità di trasporto della corrente alluvionale.

Le aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, sono riportate nella Tavola 2.1 del PSC, sia per i pozzi che per le sorgenti d'acqua captate ad uso potabile. All'interno delle aree di salvaguardia si riconoscono:

- *la zona di tutela assoluta,* che deve circondare il punto di presa con un'estensione di raggio minimo di 10 m;

***la zona di rispetto,* secondo il criterio geometrico, dall'area ricadente entro un raggio mi- nimo 200 metri.**

art. 2.6– Norme per la tutela delle aree di cui all'art. 2.5

1) All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo A non è consentito/a:
[…]
2) All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollinare e di pianura di tipo B:

- le attività agro zootecniche (spandimento di effluenti, fertilizzanti, fanghi e fitofarmaci) vanno effettuate nel rispetto delle specifiche disposizioni dettate dal PTA (capp. 2 e 3 del Tit. III);
- non è consentita l'interruzione delle falde acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle alimentanti acquedotti per uso idropotabile;
- non è consentita la realizzazione di discariche di rifiuti pericolosi;
- l'esercizio di attività estrattive (per le quali la convenzione non è stata approvata prima del 21/12/2005) può avvenire solo nel rispetto delle specifiche condizioni:
  a. le attività estrattive non devono comportare rischi di contaminazione della falda e sono subordinate alla definizione dei progetti di recupero ambientale da effettuarsi alla cessazione dell'attività; nella formazione dei detti progetti dovrà essere valutato il potenziale utilizzo delle ex cave come bacini di accumulo della risorsa idrica;
  b. non sono ammessi tombamenti di invasi di cava, con terreni eccedenti le

concentrazioni soglia di contaminazione di cui alla colonna A tab. 1 All. 5 Tit. 5 Parte IV D.Lgs 152/06;

Gli Ambiti per i Nuovi Insediamenti previsti dal PSC, nel rispetto di quanto stabilito nei punti precedenti dovranno presentare in sede di POC indici di utilizzazione territoriale e parametri urbanistici:

- tali da garantire il mantenimento di una superficie permeabile pari almeno al 20% della superficie territoriale, nel caso di aree a destinazione prevalentemente produttiva (per le APEA vedasi art. 2.19) e commerciale,
- pari almeno al 35% nel caso di aree a destinazione residenziale e terziaria.

Una quota non superiore al 10% della superficie permeabile potrà essere costituita da pavimentazioni permeabili e coperture verdi.

Per gli ambiti ricadenti all'interno del Territorio Urbanizzato, gli Ambiti da Riqualificare e gli Ambiti interessati da interventi di sostituzione di rilevanti parti dell'agglomerato urbano, come individuati negli strumenti urbanistici alla data di approvazione della Variante al PTCP in recepimento del PTA (Delibera del Consiglio Provinciale n. 15 del 04/04/2011), non vale l'obbligo al raggiungimento delle percentuali suddette. Nel caso di interventi in tali ambiti si dovrà comunque perseguire l'obiettivo di miglioramento quantitativo della funzione di ricarica dell'acquifero, prescrivendo significative percentuali minime di superficie permeabile da garantire, tendenti a raggiungere le percentuali richieste agli ambiti per i nuovi insediamenti.

Ai fini del calcolo delle percentuali suddette, la superficie territoriale è considerata al netto delle eventuali aree cedute al di fuori dell'ambito interessato dalle nuove urbanizzazioni o dai nuovi interventi edilizi.

Per quanto concerne i Centri di pericolo, la loro elencazione, le relative misure per la messa in sicurezza e le limitazioni all'insediamento, si rimanda all'Allegato O delle Norme del PTCP.

3). All'interno delle zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pede- collinare e di pianura di tipo C:

[…]

4) Per le zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio collinare e montano valgono le seguenti disposizioni.

[…]

5) All'interno delle Aree per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano valgono le seguenti disposizioni:

[…]

Le zone vulnerabili da nitrati, in attesa della revisione da parte della Regione Emilia-Romagna come previsto all'art. 33 delle norme del PTA , corrispondono a quelle individuate dalla Regione con Delibera di C.R. 570/97. Su tali zone vigono le disposizioni previste nel Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola (Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2007, n. 96).

4.1.3 TAVOLA 3a –Ambiti e trasformazioni territoriali

Art. 4.8 Prestazioni ambientali dei nuovi insediamenti

1. Negli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, di cui agli artt. 5.6 e 5.7, gli interventi devono assicurare le prestazioni di cui ai punti seguenti, finalizzate alla quali-tà ambientale degli insediamenti. A tal fine il PUA, o il permesso di costruire ove il POC consenta questa procedura, deve essere accompagnato dagli studi ed analisi delle condizioni ambientali e conseguenti proposte progettuali di cui ai punti che seguono. Le disposizioni di cui ai punti seguenti, salvo il punto 9, si applicano inoltre anche agli interventi di trasformazione urbana

nell'ambito da riqualificare AR di cui all'art. 5.3. e negli ambiti ANS_B, di cui all'art. 5.5.

2. Efficienza energetica e contenimento dell'emissione di gas-serra.
   - Negli ambiti per nuovi insediamenti, la progettazione dei PUA deve tendere a recuperare il più possibile in forma 'passiva' l'energia necessaria a garantire le migliori prestazioni per i diversi usi finali (riscaldamento, raffrescamento, illuminazione ecc.), privilegiando prioritariamente il corretto orientamento degli edifici e l'attenta integrazione tra sito ed involucro, e, in seconda fase, compiere le scelte di carattere tecnologico - impiantistico. A tale scopo nei nuovi insediamenti, prima della fase di definizione della disposizione delle strade e degli edifici, va redatta una relazione descrittiva del sito contenente: caratteristiche fisiche del sito, come pendenze, vie di scorrimento dell'acqua, percorso del sole nelle diverse stagioni, ecc.; direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti;
   - contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti; ombre prodotte dalle strutture esistenti sul si-to o adiacenti; gli alberi sul sito o adiacenti (posizione, specie, dimensioni e con-dizioni);

   Sulla base dell'analisi precedente, il lay-out delle strade, dei lotti da edificare e dei singoli edifici dovrà essere indirizzato a:
   – favorire un accesso ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici, in modo che la massima quantità di luce naturale sia disponibile anche nella stagione in-vernale;
   – consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
   – garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari previsti;
   – trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/ raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze, giardini...);
   – predisporre adeguate schermature di edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali.
3. In sede di PUA, ai sensi della L.R. 26/2004 art. 5, deve essere valutato, attraverso uno specifico studio di fattibilità la possibilità di supplire almeno in parte al fabbisogno energetico del nuovo insediamento con impiego di fonti energetiche rinnovabili o altre fonti disponibili che consentano il contenimento dell'emissione di gas-serra (es. con impianti di cogenerazione).

4. Acustica. Ciascun intervento deve garantire il rispetto delle soglie di rumore equivalenti stabilite dalla Zonizzazione Acustica e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia, in quanto applicabili. Qualora i livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie di cui sopra, il PUA, o il progetto, deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, la vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tali da garantire nel nuovo insedia-mento il rispetto delle soglie suddette. A questo fine deve essere prodotta un'indagine sul livello di rumore preesistente e atteso nella zona interessata e al contorno. Le opere necessarie per il rispetto delle soglie di clima acustico sono a carico dei soggetti attuatori nel quadro delle opere di urbanizzazione primaria.
   La realizzazione di barriere acustiche costituite da pannelli artificiali verticali è da considerare soluzione accettabile per ottenere il rispetto delle soglie di clima acustico prescritte, unicamente in mancanza di altre soluzioni progettuali fattibili nel caso di risanamento di situazioni preesistenti, di interventi di trasformazione urbana o di realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità in prossimità di edifici preesistenti, mentre non è da considerare soluzione qualitativamente accettabile nel caso di nuovi insediamenti comprendenti funzioni anche residenziali ovvero altri recettori sensibili.

5. Inquinamento luminoso. Ciascun intervento, in relazione agli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, deve rispettare le disposizioni finalizzate alla riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, in partico-lare in conformità alle norme e procedure di cui alla LR 29-09-2003, n. 19, "Norme in materia di Riduzione dell'Inquinamento luminoso e di Risparmio Energetico" e della rispettiva Direttiva Regionale di cui all'atto G.R. 2263/29/12/05 e successive modifica-zioni e integrazioni.
6. Sicurezza dal punto di vista geotecnico. Ciascun intervento deve rispettare le condizioni e limitazioni d'uso indicate negli elaborati geologici e idrogeologici che compongono il Quadro Conoscitivo del PSC (B.REL – Relazione, B.ALL.1 – Schede delle colonne litologiche per la sismica della pianura, B.ALL.2 – Schede delle Frane e delle Sorgenti, As.B.1.1 – Carta geo-litologica – scala 1:25000, Oz.B.1.2a/b – Carta idrogeologica - scala 1:10000, Oz.B.1.3a/b – Carta delle criticità territoriali - scala 1:10000, Oz.B.1.4a/b – Zonizzazione sismica - scala 1:10000, Oz.B.1.5.REL – Rela-zione Geologica - Microzonazione Sismica, Oz.B.1.6a – Microzonazione sismica- scala 1:5000) e il capitolo 3.3.3 della Relazione illustrativa del PSC, che sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme. Il POC, stabilisce l'assetto fisico-morfologico del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, nelle aree degli ambiti da urbanizzare per nuovi insediamenti, oltre che in conformità alle considerazioni contenute nelle schede di ambito contenute nella VALSAT, anche mediante adeguata analisi geologica finalizzata alla definizione del giudizio di fattibilità geotecnica delle previsioni urbanisti-che, di cui al punto H, del D.M. 11/03/1988 e con i contenuti di cui alla circolare regionale 1288/83, alla L.R. n. 19 del 2008 ed all' atto di indirizzo regionali per l'applicazione della LR 19/2008 – di cui alla Delibera di Giunta 121/2010 approvata il 01/02/2010, nonché l'approfondimento riguardo agli eventuali fattori locali di amplificazione sismica secondo le disposizioni vigenti.
   Il PUA o il progetto di intervento devono essere accompagnati da modellazione geologica e modellazione geotecnica ai sensi di legge e delle disposizioni del RUE.
7. Smaltimento e depurazione dei reflui. Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui all'art. 2.6bis, per quanto riguarda lo smaltimento delle acque, deve essere prevista in ogni caso la separazione delle acque nere dalle acque bianche, anche se confluenti in via transitoria in reti miste. Al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso di tale acqua, per gli ambiti di nuovo insediamento e comunque per le aree non ancora urbanizzate, è prescritta la realizzazione di sistemi di raccolta delle acque di tipo duale, ossia composte da un sistema minore costituito dalle reti fognarie per le acque nere e parte delle acque bianche (prima pioggia), e un sistema maggiore costituito da collettori, interrati o a cielo aperto, e da sistemi di accumulo per le acque bianche; il sistema maggiore deve prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque, piovane per un volume complessivo di almeno 500 mc per ettaro di superficie territoriale dell'intervento. Dalla superficie territoriale è possibile detrarre le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto. Tali sistemi di raccolta, ad uso di una o più delle zone da urbanizzare, devono essere localizzati in modo tale da raccogliere le acque piovane prima della loro immissione nel corso d'acqua o collettore di bonifica ricevente individuato dall'Autorità idraulica competente. Le acque nere dovranno essere recapitate nella rete fognaria a mezzo di tubazione dedicata.
8. Le caratteristiche funzionali dei sistemi di raccolta delle acque bianche sono stabilite, secondo il criterio dell' invarianza idraulica, dall'Autorità idraulica competente con la quale devono essere preventivamente concordati i criteri di gestione. Il Comune, d'intesa con l'Autorità idraulica competente, promuove la formazione di sistemi di raccolta unitari a servizio di più ambiti o complessi insediativi; la loro localizzazione dovrà essere precisata in sede di pianificazione operativa; le aree necessarie possono essere individuate come dotazioni ecologiche. Per quanto riguarda gli altri aspetti relativi alle interferenze fra nuove opere previste nel PSC e strutture di bonifica, siano esse di carattere tecnico che ecologico-ambientale, in sede di pianificazione operativa saranno definite le condizioni di reciproca compatibilità sulla base di un'analisi puntuale caso per caso tra i tecnici consorziali e i tecnici comunali.
   Gli scarichi provenienti dalle reti per le sole acque bianche sono ammessi nei corpi idrici superficiali una volta che venga effettuata l'eliminazione dei corpi grossolani e la separazione

di oli e idrocarburi, nella misura massima perseguibile compatibilmente con lo stato della rete fognaria (esistente o di progetto) e le caratteristiche del corpo idrico ricettore.
Salvo diverse indicazioni del Consorzio della Bonifica Renana, nella progettazione dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali di bonifica, dovrà essere considerata in tali canali una quota del pelo libero dell'acqua pari alla massima quota dei cigli di sponda o delle sommità arginali.

9. Ciascun nuovo insediamento è attuabile a condizione che sia garantito:
   - che il collettore fognario a cui il nuovo insediamento si allaccia e l'impianto di depurazione a cui il collettore recapita abbiano una capacità adeguata al carico preesistente, maggiorato di quello aggiuntivo derivante dal nuovo insediamento ovvero che le opere di adeguamento della capacità dei collettori fognari e dell'impianto di depurazione siano previste nel POC e ne sia stato approvato e finanziato il progetto definitivo;
   - che siano già stati concordati con l'Autorità idraulica competente i criteri di gestione dei sistemi di raccolta delle acque bianche di cui al precedente comma 8;
   - che l'officiosità dei corpi idrici recettori finali sia adeguata alla portata di piena delle acque meteoriche prevista tenendo conto dell'estensione delle impermeabilizzazioni esistenti e previste.
10. Qualora l'attuazione di un comparto risulti condizionata alla preventiva o contestuale realizzazione di opere idrauliche (ad es. adeguamento di collettori o di scoli idraulici esterni al comparto ovvero di opere di laminazione, ecc.) si deve intendere:
    - che la firma della convenzione del PUA può avvenire quando tali opere di adeguamento sono state appaltate, oppure nel caso che l'onere di tali opere sia assunto in carico dal soggetto attuatore del comparto stesso, sulla base della convenzione stessa;
    - che l'attestazione della conformità edilizia degli edifici realizzati, ai fini dell'agibilità, può avvenire quando tali opere sono state completate e collaudate.
11. In sede di elaborazione del POC, nel programmare l'attuazione dei comparti di nuova urbanizzazione, deve essere preventivamente assicurato che le suddette condizioni possano essere rispettate, prevedendo, ove del caso, il coordinamento temporale fra gli interventi da realizzarsi da parte dei soggetti attuatori privati e le opere da realizzarsi da parte degli Enti pubblici o delle Aziende che gestiscono servizi di pubblica utilità.
12. Per tutti gli interventi urbanistici, in sede di rilascio del permesso di costruire è fatto l'obbligo di prevedere la raccolta separata degli scarichi delle acque grigie da quella delle acque nere fino a piè dell'edificio. Qualora il titolare di interventi urbanistici riscontri l'impossibilità tecnica o economica di separare le reti delle acque grigie fino a piè dell'edificio, può richiederne l'esenzione al Comune, sulla base di una relazione tecnica economica che ne specifichi la motivazione.
13. Il Comune nel rilasciare i titoli abilitativi edilizi, promuove il riutilizzo delle acque grigie per usi non potabili, previo trattamento locale che permetta di raggiungere gli standard di qualità per il riutilizzo previsti dal D.M. 185/2003. Al fine di promuovere il riutilizzo delle acque grigie, il Comune potrà prevedere campagne informative sui vantaggi economici ed ambientali di tale pratica.
14. Risparmio idrico. Negli ambiti per nuovi insediamenti, i Piani Urbanistici Attuativi dovranno prevedere sistemi di raccolta e accumulo delle acque meteoriche provenienti dalla copertura degli edifici, la predisposizione di apposite reti di adduzione e distribuzione delle stesse acque all'esterno dell'edifico. Le acque meteoriche così raccolte dovranno essere utilizzate, in alternativa alla fonte acquedottistica, per usi compatibili e comunque non potabili, quali l'irrigazione delle aree verdi pertinenziali e pubbliche, per operazioni di pulizia dei cortili e spazi comuni, lavaggio di piazzali e lavaggi di auto e mezzi (nel caso di attività produttive).
    Per tutti gli interventi di Nuova Costruzione (NC), in sede di rilascio del permesso di costruire è fatto l'obbligo di prevedere una doppia rete di approvvigionamento: acqua potabile e acqua non potabile. La rete non potabile dovrà alimentare gli scarichi dei WC, gli erogatori per l'irrigazione ed altri erogatori di acqua non potabile situati all'interno e all'esterno degli edifici. La rete per

l'acqua non potabile potrà essere alimentata con acque grigie depurate (vedi art. 13.2 del PTCP), con acque di pioggia o con altre fonti (acquedotto industriale).
Il RUE specifica, nei requisiti cogenti degli edifici, le caratteristiche tecniche dei sistemi di raccolta e stoccaggio,
Con specifico riferimento agli ambiti produttivi, nei PUA dovranno essere previste (fatti salvi casi di impossibilità tecnica adeguatamente documentata) soluzioni tecnologiche che massimizzino il riuso, il riciclo della risorsa idrica e l'utilizzo di acque meno pregiate per forme d'uso compatibili con l'attività produttiva. In particolare i nuovi insediamenti produttivi dovranno, a questo fine, prevedere la realizzazione, quando tecnicamente possibile, di apposite reti di distribuzione (in particolare per acque reflue recuperate o di raffreddamento provenienti dal proprio o da altri processi produttivi); in ogni caso dovrà sempre essere previsto il recupero e stoccaggio di acque meteoriche non suscettibili di essere contaminate.
Quando tecnicamente possibile, i nuovi insediamenti produttivi dovranno preferibilmente approvvigionarsi da acque superficiali e/o da acquedotti industriali per l'alimentazione di cicli produttivi e/o circuiti tecnologici e per l'irrigazione delle aree a verde pubblico o privato dell'insediamento.
Negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale e nell'ambito degli Accordi territoriali finalizzati al loro sviluppo e qualificazione, deve essere analizzata l'entità e le caratteristiche dei consumi idrici e valutate le opportunità di risparmio, di riciclo, di riuso in uscita per usi irrigui, lavaggi, ecc., nonché le eventuali opportunità di realizzazione di reti idriche dedicate, alimentate con acque grezze e/o depurate per gli usi diversi da quelli civili.
Tutti i sistemi di risparmio idrico che prevedano accumuli di acqua dovranno essere dotati di sistemi tecnologici e/o gestionali atti ad evitare la proliferazione di legionella, come previsto nel punto 3.1 comma 1 della D.G.R. 1115/2008.
Per il progetto dei sistemi di raccolta delle acque piovane si rimanda inoltre agli indirizzi del documento 'Linee guida per la progettazione dei sistemi di raccolta delle acque piovane per il controllo degli apporti nelle reti idrografiche di Pianura elaborato dall'Autorità di Bacino del Reno.

15. Bonifica del suolo. Per gli interventi di trasformazione urbana che interessino aree precedentemente occupate da insediamenti produttivi ovvero depositi di materiali, che comportino una variazione di destinazione d'uso dei suoli e/o immobili da uso artigianale/industriale ad uso residenziale o terziario o a servizi o a verde, in sede di pianificazione operativa deve essere accertato, attraverso una preliminare indagine geoambientale ai sensi delle disposizioni vigenti, lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, il livello di eventuale contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un'areale presumibilmente interessato dalle attività che vi si sono svolte. In sede di approvazione del PUA devono essere assicurate le necessarie garanzie per l'adeguato svolgimento delle operazioni di bonifica.
16. Mobilità sostenibile. I piani attuativi devono prevedere, quali opere di urbanizzazione primaria, una rete di percorsi ciclabili, preferibilmente in sede propria e distinta rispetto alle carreggiate stradali e ai percorsi pedonali, adeguatamente collegata con la rete dei percorsi esterni preesistenti e dei percorsi di cui il comune abbia programmato l'attuazione, e attentamente progettata per garantire la sicurezza dei diversi utenti, con particolare riguardo alle intersezioni con i percorsi carrabili e quelli pedonali. Il RUE detta le caratteristiche tecniche minime delle piste ciclabili e dei parcheggi e depositi per biciclette.
17. Requisiti tecnici cogenti degli edifici. Il RUE definisce i requisiti tecnici cogenti degli edifici dando applicazione ai seguenti criteri:
    a) si assumono i requisiti cogenti come definiti nel Regolamento Edilizio-tipo della Regione Emilia-Romagna e dell'"Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici" approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 156 del 4/03/08 e s.m.i.;
    b) per i nuovi edifici, deve essere fissato un livello minimo di prestazione energeti-ca superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle presenti norme sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali; in particolare si assume co-me livello minimo:

- la classe 'B' per i nuovi edifici nei PUA già approvati o già presentati, negli interventi di sostituzione e in generale negli interventi edilizi diretti, ossia dove è limitata la possibilità di sfruttare al meglio il fattore orientamento;
- la classe 'B' per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con i POC approvati con deliberazione di C.C. n. 64 del 18/11/2010 e con delibera-zione di C.C. n. 39 del 16/05/2012;
- la classe 'A' per i nuovi insediamenti nei PUA che saranno posti in attuazione con i POC approvati successivamente alla variante n.1 del PSC;

c) i requisiti cogenti come definiti dalla Regione sono integrati con ulteriori disposi-zioni cogenti riguardo all'uso razionale delle risorse idriche (riduzione del consumo, recupero e riuso delle acque meteoriche).

18. Il Comune si impegna a valutare l'inserimento, in sede di RUE o di POC o di altre delibere comunali riguardanti le forme di fiscalità locale, di disposizioni atte ad incentivare nei nuovi edifici e nell'ammodernamento di quelli preesistenti l'applicazione di criteri progettuali rivolti alla bioedilizia, al risparmio e riuso delle risorse e alla produzione locale di energia da fonti rinnovabili.

art. 5.5 – Ambiti specializzati per attività produttive potenzialmente suscettibili di trasformazione (ANS-B)

19. ***Determinazioni del PSC***.

Il PSC individua gli ambiti ANS_B come porzioni circoscritte degli ambiti specializzati per attività produttive che si trovano intercluse nel tessuto urbano e che sono potenzialmente suscettibili di futura trasformazione in insediamenti urbani: Gli ambiti ANS_B interessano una ST di circa 61.000 mq. Nella Relazione illustrativa del PSC sono descritte le sue potenzialità e opportunità di trasformazione, gli indirizzi per la sua eventuale riqualificazione, con particolare riferimento di norma alla riduzione delle superfici impermeabilizzate, all'incremento del verde, pubblico o privato.

20. ***Direttive al RUE***.

Il RUE disciplina gli interventi edilizi ammissibili in assenza di specifiche previsioni del POC; in particolare, fino al momento della dismissione delle attività produttive in essere, il RUE consente gli interventi necessari alla loro permanenza e al soddisfacimento delle esigenze produttive.

21. ***Direttive al POC***.

Qualora le attività produttive siano dimesse, il POC, previa la sottoscrizione di un accordo ai sensi dell'art. 18 della LR 20/2000, può programmare gli interventi di trasformazione urbanistica, da attuarsi attraverso PUA. Il POC stabilisce l'assetto fisico-morfologico di massima del suolo e dell'edificazione e gli interventi attuabili, e nel rispetto delle indicazioni e limitazioni contenute nella scheda di VALSAT. La trasformazione potrà avvenire anche per parti purché il primo intervento o insieme di interventi sia accompagnato da uno schema direttore che definisca le linee guida del nuovo assetto urbanistico da perseguire per l'intero ambito. Le funzioni verso cui orientare la riqualificazione sono quelle della residenza, del commercio di vicinato e delle funzioni terziarie.

22. ***Capacità insediativa***.

Per gli ambiti ANS_B, fino a che mantengano la caratterizzazione di aree produttive, la capacità insediativa si considera sostanzialmente pari a quella esistente. Nel caso di futura trasformazione per funzioni urbane anche residenziali, la capacità insediativa massima realizzabile potrà essere definita dal POC fra 17.000 e 20.000 mq. di Su, di cui non più di 14.000 per residenza (max 200 alloggi).

4.1.4 SCHEDE RELATIVE AGLI AMBITI

Art. 7.1.9 Bis - Ambiti specializzati per attività produttive potenzialmente suscettibili di trasformazione – ANS_B

AMBITI DI POTENZIALE TRASFORMAZIONE DI OZZANO ***ANS_B***	
Ozzano capoluogo	
Note descrittive	Ambito di potenziale trasformazione del tessuto produttivo
Situazione urbanistica	Buona correlazione con il tessuto urbano e i servizi dell'area a nord della via Emilia e discreta vicinanza alla fermata SFM
Sicurezza idrogeologica	L'area è ricompresa entro le Aree di ricarica tipo B (rif. artt 5.2 e 5.3 del PTCP/PTA)
Sicurezza sismica	Liquefazione da determinare, dati insufficienti.
Interferenze con vincoli di tutela o altre criticità ambientali	n.n.
Accessibilità	Ottima accessibilità viaria
Rete idrica e reti energetiche (gas e elettricità)	Non si segnalano particolari criticità di approvvigionamento. Ai fini del contenimento dei consumi idrici, si richiama il rispetto dei requisiti cogenti 8.1 e 8.2. Si richiama inoltre l'art. 13.4 (requisiti degli insediamenti in materia di uso razionale delle risorse idriche) della variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque.
Smaltimento reflui e depurazione	La richiesta del certificato di conformità edilizia e di agibilità è subordinata alla entrata in funzione dell'ampliamento dell' im-pianto di depurazione di Ponte Rizzoli. L'areale è facilmente allacciabile al depuratore. Dovranno es-sere previste reti separate di smaltimento reflui. Per le reti fognarie e lo smaltimento delle acque di prima pioggia dovranno essere recepite ed applicate le disposizioni di cui all'art. 13.2 (requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui) della variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle Acque. L'attuazione del comparto deve prevedere la contestuale realizzazione delle vasche e/o opere similari per la laminazione delle acque meteoriche a servizio dell'ambito urbanizzato
Mitigazioni e indirizzi per la sostenibilità degli insediamenti	Occorre perseguire una riduzione delle superfici impermeabilizzate e un incremento del verde pubblico e/o privato. Occorre una valutazione dell'eventuale contaminazione di suolo, sottosuolo e acque.

4.2 RUE

4.2.1 TAVOLA 1.1a –Ambiti urbani e dotazioni territoriali

Art. 3.4.2 - Elettrodotti e relative norme di tutela

1. La determinazione delle fasce di rispetto ai fini della tutela della salute pertinenti alle linee elettriche, alle cabine elettriche e alle stazioni primarie deve essere compiuta sulla base della metodologia definita dal D.M. 29 maggio 2008, pubblicato in G.U. 5 luglio 2008, n. 156. L'ampiezza delle fasce di rispetto deve essere comunicata dal proprietario/gestore dell'impianto, ai sensi del D.PC.M. 8 luglio 2003.
2. All'interno delle fasce di rispetto come sopra definite, gli interventi edilizi devono rispettare le disposizioni di cui al R.D. 11/12/1933, n. 1775, al D.P.R. 11/07/1980, n. 753, alla L. 28/06/1986, n. 339, al D.M. 21/03/1988 n. 449 e s. m. e i., alla L. 22/02/2001, n. 36, al D.P.C.M. 08/07/2003, al D.M. 29/05/2008, alla Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1138, recante Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 "Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 31 ottobre 2000, n. 30 recante Norme per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", nonché alla DGR 2088 del 23 dicembre 2013.
3. In particolare non sono ammessi interventi, edilizi o di cambio d'uso, che diano luogo a nuovi recettori sensibili, quali le attrezzature scolastiche, le aree a verde attrezzato, gli ospedali, nonché ogni altro edificio adibito a permanenza di persone pari o superiore a quattro ore giornaliere.
4. Sugli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto, già adibiti ad usi che rientrano fra i recettori sensibili, sono ammessi interventi edilizi di recupero e di cambio d'uso a condizione che non comportino alcun incremento del numero di persone esposte, dei valori di esposizione, del tempo di esposizione.
5. Il RUE, per i soli casi semplici di tratte rettilinee, individua nelle Tav. 1 la 'distanza di prima approssimazione' ('DPA') al contorno degli elettrodotti ad alta tensione, e al contorno dei soli elettrodotti a media tensione in conduttori aerei nudi. La 'DPA' è la distanza da rispettare ai fini della tutela della salute fatta salva la possibilità della definizione più precisa della effettiva fascia di rispetto, effettuata dall'Ente proprietario/gestore dell'impianto. L'individuazione della 'DPA' operata dal RUE ha peraltro valore solo con riferimento alla stato di fatto alla data della sua adozione.
6. Le 'DPA' individuate devono considerarsi come zone all'interno delle quali, in caso di intervento edilizio o di cambio d'uso che non siano compatibili con le limitazioni riguardanti le fasce di rispetto, il Comune deve richiedere all'Ente gestore dell'impianto l'esatta posizione della linea elettrica o cabina e l'estensione della relativa fascia di rispetto, ai fini della verifica dell'ammissibilità dell'intervento.
7. Per i casi complessi, come presenza di due o più linee (parallele o che si incrociano), presenza di un angolo di deviazione della linea, presenza di campata a forte dislivello e/o orografia complessa del territorio le 'DPA' individuate dal RUE non sono più valide ed è necessario ricorrere al calcolo esatto della fascia di rispetto.
8. Per quanto riguarda gli elettrodotti a media tensione in cavo, aereo o interrato, non sono indicate 'DPA' in quanto non leggibili alla scala della cartografia di RUE. Parimenti non sono indicate fasce di attenzione attorno alle cabine primarie. Nel caso delle cabine di trasformazione da MT a BT, le 'DPA' per le varie tipologie sono riportate come esempi nel DM 29 maggio 2009 e sono tipicamente entro i 3 metri da ciascuna parete esterna della struttura.
9. Le 'DPA' individuate graficamente nelle tavole del RUE decadono o si modificano di conseguenza, qualora la linea elettrica venga demolita o spostata o interrata o ne vengano modificate le caratteristiche tecnologiche, ovvero qualora vengano approvate modifiche alla legislazione in materia, senza che ciò comporti procedura di variante al RUE.

Art. 4.3.1 - Interventi ammessi al di fuori della programmazione del POC

1. Nell'ambito urbano da riqualificare e negli ambiti specializzati per attività produttive potenzialmente suscettibili di trasformazione individuati dal PSC gli interventi sono programmati dal POC.
2. In attesa dell' inserimento in POC, dell'approvazione di un PUA o di un Permesso di Costruire convenzionato sulla base delle prescrizioni del POC, sugli edifici esistenti sono ammessi per intervento diretto i seguenti interventi edilizi:
   - MO, MS, RRC, RE, D, nonché, nel caso di attività produttive, ogni altro intervento necessario alla prosecuzione delle attività in condizioni di sicurezza e per la riduzione degli impatti ambientali;. [1]
- NC limitatamente ad impianti di telecomunicazione (f5) e/o infrastrutture tecnologiche (f3), Non sono ammessi interventi di cambio d'uso, salvo che per usi c1 e c3. [2]
3. Sono ammessi frazionamenti delle aree e delle costruzioni solo a condizione che non siano tali da compromettere la fattibilità (o renderne più gravosa e/o difficoltosa) degli interventi di riqualificazione previsti nella scheda d'ambito del PSC. Gli interventi di frazionamento, sono soggetti entro gli ambiti AR e ANS2 ad espressa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, condizionata alla valutazione se possano costituire forme di ulteriore consolidamento e proliferazione di attività che il PSC definisce espressamente non compatibili con l'assetto urbanistico e ambientale di progetto.
4. Dopo l'attuazione degli interventi previsti nel POC, e in assenza di ulteriori previsioni del POC stesso, sono ammessi interventi edilizi di cui al precedente comma. Gli interventi di cambio d'uso (CD) sono ammessi esclusivamente per gli usi previste nel PUA o nel progetto unitario approvato.
5. In caso di interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione, demolizione con contestuale nuova costruzione, nuova costruzione, ampliamento, in tutti i casi di variazioni di destinazione d'uso di suoli o immobili da uso b.6, b.7, c1, c2, c3,d.2, d.3,f2, f3, f4, ad uso residenziale o a servizi o a verde, dovrà essere documentata la storia del sito, attraverso la ricostruzione delle attività insediate nel sito medesimo, da prodursi a corredo della presentazione del titolo abilitativo. Tale analisi rappresenta un elemento condizionante per le previste riqualificazioni. La documentazione da allegare dovrà essere realizzata sulla base delle informazioni storiche disponibili e dovrà contenere, in particolare, la ricostruzione dell'evoluzione morfologica ed insediativa del sito, la ricostruzione del contesto industriale o artigianale, delle linee produttive, degli impianti e delle infrastrutture, l'individuazione di eventuali potenziali fonti comportanti rischio d'inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque, connesse con i cicli produttivi storicamente insediati, la loro estensione e la tipologia di materiali ritenuti a rischio. Nel caso in cui non sia possibile produrre tale documentazione o quando da tale documentazione risulti che il sito è stato interessato da attività industriali, o artigianali o commerciali, potenzialmente a rischio d'inquinamento per il suolo, il sottosuolo e le acque sotterranee, il soggetto attuatore dovrà provvedere all'esecuzione di un'indagine preliminare che, sulla base delle potenziali fonti di inquinamento correlate alle pregresse attività, accerti lo stato dei luoghi, escludendo o, eventualmente definendo, lo stato di rischio di contaminazione del suolo, dei primi strati del sottosuolo e delle acque sotterranee in un areale congruo, presumibilmente interessato dalle attività svolte. I risultati di tale piano di indagine preliminare dovranno essere trasmessi al Comune e ad Arpa, che verificherà che il livello delle

[1] Tipi di intervento edilizio di recupero di applicazione generale: MO = Manutenzione Ordinaria; MS = Manutenzione Straordinaria; RRC = Risanamento conservativo; RE = Ristrutturazione Edilizia ; D = Demolizione

[2] Tipi di intervento edilizi di nuova costruzione NC = Nuova Costruzione
FUNZIONI PRODUTTIVE MANIFATTURIERE E ASSIMILABILI
c1 Attività manifatturiere industriali o artigianali
c3 Attività commerciali all'ingrosso, mostre, magazzini, depositi

concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previsto per legge (secondo i valori individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del D.Lgs 152/06) non risulti superato. Tale analisi definirà un elemento condizionante per le trasformazioni d'uso previste. Nel caso in cui sia accertato il superamento delle CSC, il soggetto interessato dovrà attuare le procedure previste dalla normativa vigente in materia (D.Lgs 152/06).

4.3 POC

4.3.1 ELABORATO 3 - Schema di assetto urbanistico e sviluppo della <città pubblica>

Art. 1 - Disposizioni generali

1. Modalità di attuazione

Nella planimetria del POC sono individuati i perimetri dei comparti di attuazione da assoggettare a Piano Urbanistico Attuativo unitario o a un progetto unitario convenzionato; nelle disposizioni normative che seguono è specificato per ciascun intervento se la modalità di attuazione prescritta sia il PUA o il progetto unitario convenzionato. Nel Piano urbanistico attuativo, ai fini di una ordinata attuazione, possono essere previsti e perimetrati dei comparti edificatori. Le procedure per l'approvazione dei PUA e dei progetti unitari sono definite nel RUE.

2. Analisi delle condizioni ambientali nel PUA e relative prescrizioni

Il Piano urbanistico attuativo, ad integrazione e specificazione di quanto indicato nell'art. 4.8 del PSC degli elaborati prescritti dal RUE e dalla variante al PTCP in recepimento del PTA, deve essere accompagnato dai seguenti elementi di analisi delle condizioni ambientali e rispettare le seguenti prescrizioni:

a) uno studio del piano della falda e delle sue escursioni stagionali, nelle aree ove si verifichi una profondità della falda, alla sua massima escursione, inferiore a m. 2,00 dal piano di campagna, il Piano Urbanistico Attuativo deve prevedere il divieto di costruire piani interrati che vadano ad interferire con il piano di falda, salvo che tali piani interrati vengano realizzati con elementi di chiusura a contatto con il suolo completamente impermeabili e privi di impianto di pompaggio;

b) contestuale realizzazione delle vasche e/o opere similari per la laminazione delle acque meteoriche a servizio degli ambiti previsti nel POC; verifica dell'attuale rete scolante delle acque superficiali, la quale dovrà essere eventualmente dimensionata in funzione dei nuovi apporti di acque provenienti sia dalle fognature che dal deflusso superficiale (aumento quest'ultimo provocato dalla ulteriore impermeabilizzazione del suolo); per tale ragione si dovranno realizzare vasche di prime piogge e di laminazione e/o opere di captazione, stoccaggio e rilascio delle acque stesse, per una maggiore tutela idraulica dei corsi d'acqua naturali e non.

c) una relazione illustrativa che definisca le misure per:

- la riduzione dei carichi di acque reflue urbane, la riduzione dei carichi industriali e la riduzione dell'inquinamento veicolato dalle acque meteoriche. Il Piano Urbanistico Attuativo deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali tale da prevedere nel nuovo insediamento le indicazioni di cui agli artt. 5.4, 5.5 e 5.6 del PTCP (variante al PTCP in recepimento del PTA);
- la tutela delle aree ricomprese nelle "zone di protezione delle acque sotterranee" di cui agli artt. 5.2 e 5.3 del PTCP (variante al PTCP in recepimento del PTA);
- la definizione dei requisiti degli insediamenti in materia di smaltimento e depurazione dei reflui e di uso razionale delle risorse idriche (artt. 13.2, 13.4 del PTCP). Riguardo all'art. 13.4 del PTCP è fatto l'obbligo di prevedere una doppia rete di approvvigionamento idrico (acqua potabile e acqua non potabile) da richiedere per tutti gli interventi urbanistici in sede di rilascio del permesso di costruire.

d) la Documentazione Previsionale del Clima Acustico. Qualora il livello di rumore atteso nell'insediamento non rispetti le soglie di rumore equivalente stabilite dalla Zonizzazione Acustica vigente, il Piano Urbanistico Attuativo deve introdurre tutti gli accorgimenti progettuali (riguardanti la morfologia urbana, la modellazione del suolo, a vegetazione, la disposizione dei corpi di fabbrica, ecc.) tale da garantire nel nuovo insediamento il rispetto delle soglie suddette;

e) la relazione geologica e l'analisi geotecnica del terreno che faccia riferimento alle prescrizioni specifiche indicate nelle schede relative ai singoli comparti riportate negli elaborati del Quadro Conoscitivo che accompagnano il PSC (Oz-B1.5.REL, Relazione geologica e Oz-B1.6a/b, Microzonazione sismica) e negli elaborati e nella Relazione Geologica e Sismica del POC; tali prescrizioni specifiche sono da considerarsi parte integrante delle presenti norme. In particolare è richiesto di provvedere:

- - all'applicazione dei coefficienti di amplificazione sismica previsti per le zone 2 in riferimento alla categoria di suolo di fondazione individuata per gli interventi previsti (secondo quanto indicato dalla nota provinciale P.G. 336742/2005 e dalle Del.Reg. 112/2007 e 1677/2005);
- alla verifica delle condizioni morfologiche idrogeologiche e litologiche, in particolare si dovrà verificare se, in concomitanza di eventi sismici, l'area o le aree possono essere soggette a fenomeni di amplificazione locale e/o a fenomeni di liquefazione e/o densificazione;
- all'accertamento, in sede di rilascio dei titoli abilitativi, della conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni in zona sismica;

f) una relazione illustrativa che precisi le scelte progettuali in riferimento ai disposti ed ai contenuti delle schede specifiche di valsat;

g) per i nuovi edifici ricompresi entro gli ambiti di nuova espansione (ANS), è fissato un livello minimo di prestazione energetica superiore ai valori minimi vigenti alla data di adozione delle norme di PSC sulla base delle disposizioni normative nazionali e regionali; in particolare si assume come livello minimo: la certificazione in classe "B" per i nuovi insediamenti residenziali che saranno posti in attuazione con il presente POC;

3. Prescrizioni ulteriori per il Vincolo sismico e verifiche di compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti geologici ed idrogeologici

a) tutti gli Ambiti di PUA devono fare riferimento ai parametrici sismici riportati nella relazione Geologica e Sismica, desunti dall'analisi di microzonazione elaborata per il PSC e dallo studio sismico integrativo elaborato per il POC.

b) i PUA potranno variare la zonizzazione ed i fattori di amplificazione attribuiti (F.A.) ad ogni ambito di POC, solamente a seguito di approfondite indagini geognostiche e prospezioni sismiche.

c) le analisi geognostiche e geofisiche necessarie per il prosieguo nelle successive fasi pianificatorie e progettuali, dovranno essere eseguite con strumentazione rispondente agli standard (ISRM, ASTM, BS, AGI), richiamati nella Circolare del 16/12/1999 n. 349/STC /D.P.R. n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8 comma 6 "Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali". Questo documento di riferimento, si sottolinea, richiama l'utilizzazione soltanto di alcune tra le più diffuse prove geotecniche in sito "...per le quali esiste un consolidato bagaglio di conoscenze tecniche...". Per gli standard di fabbricazione di questi strumenti di indagine e per le norme d'esecuzione delle prove, la Circolare fa riferimento alle "raccomandazioni" dell'Associazione Geotecnica Italiana (AGI), versione 1977.

d) per le aree di territorio sottoposte a trasformazioni urbanistiche sostanziali, che ricadono esternamente o parzialmente alla MZS (microzonazione sismica) comunale, è richiesto uno studio geologico finalizzato ad integrare la Microzonazione in coerenza con le analisi

sismiche elaborate per il POC.

e) per ogni ambito oggetto di PUA e per tutti gli altri interventi di rilevanza urbanistica sono obbligatorie indagini geognostiche finalizzate alla definizione delle tessiture dei terreni interessati ed, alla verifica del livello statico della falda locale, alla stima delle sue fluttuazioni massime, alla determinazione dei parametri geomeccanici locali. Il numero delle verticali d'indagine e la loro profondità dovranno essere congrue all'importanza delle opere di progetto (in ottemperanza al D.M. del 14/01/2008; linee guida AGI 1977).

f) nelle aree collinari e montane dove insistono pendii con pendenze uguali o superiori a 15°, dovranno essere eseguite opportune verifiche di stabilità in condizioni sismiche, per tratti significativi di versante.

g) per gli interventi di interesse pubblico più significativi (classificati come opere strategiche) e previsti dal POC, vi è l'obbligo, dell'approfondimento sismico di 3° livello conoscitivo (D.A.L. 112/2007).

h) in fase esecutiva le nuove opere dovranno essere progettate e realizzate in conformità con quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni", entrato definitivamente in vigore il 1 luglio 2009.

4. **Contenimento del rischio di inondabilità**

a) per tutti i comparti a Valle della via Emilia che scolano direttamente o indirettamente nel reticolo idrografico di bonifica, dovrà essere richiesto il parere preventivo al Consorzio della Bonifica Renana circa l'inondabilità delle aree come previsto dal comma 5 dell'art. 4 della Direttiva per la Sicurezza Idraulica nei sistemi idrografici di pianura del bacino del Reno.

b) in tutti gli interventi di nuova costruzione il piano di calpestio del piano terreno deve essere impostato ad una quota di sicurezza maggiore di 0, 50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento;

sia nel caso di nuove costruzioni sia negli interventi su edifici esistenti, è ammissibile la realizzazione di nuovi locali seminterrati o interrati a condizione che:

- le loro pareti perimetrali e il solaio di base siano realizzati a tenuta d'acqua;
- l'accesso a tali locali, sia esso in forma di rampa o scala, avvenga esclusivamente a partire da una quota maggiore di 0, 50 m rispetto al ciglio del canale di riferimento;
- gli impianti elettrici in tali locali interrati o seminterrati siano realizzati con accorgimenti tali da assicurare la continuità del funzionamento dell'impianto anche in caso di allagamento.

23. **Carta delle Potenzialità Archeologiche**

Si prescrive che ai fini della tutela del Patrimonio Archeologico tutti gli interventi disciplinati dal POC saranno oggetto di comunicazione alla competente Soprintendenza ai fini dell'ottenimento del nulla osta. Saranno quindi sottoposti alla Soprintendenza i PUA e i titoli edilizi e l'inizio lavori sarà subordinato al nulla osta della stessa Soprintendenza".

6. **Prescrizioni grafiche contenute nelle tavole del POC**

Nei comparti di attuazione gli elaborati del POC possono eventualmente indicare:

a) porzioni del comparto che in via preferenziale vanno sistemate a verde e/o per altre dotazioni territoriali da cedere gratuitamente al Comune;
b) porzioni del comparto che in via preferenziale vanno sistemate come aree di parcheggio;
c) porzioni di comparto che, in relazione alla posizione in fregio a strade, non devono esser edificabili e devono di preferenza essere sistemate come dotazioni ecologiche;
d) le porzioni del comparto entro le quali, di massima, collocare le nuove costruzioni previste;
e) la posizione di massima dei nuovi tracciati stradali e dei percorsi ciclo-pedonali.

7. Il Piano Urbanistico Attuativo, fermo restando il rispetto di eventuali prescrizioni particolari dettate negli articoli che seguono per lo specifico comparto:

- può proporre soluzioni di distribuzione dell'edificazione parzialmente difformi dalle indicazioni grafiche di cui alle lettere a), b) c) e d) del precedente comma, purché non confliggano con le tutele e i vincoli di cui alle tavole n. 2 del PSC;

- può proporre un posizionamento parzialmente diverso dei tracciati stradali e dei percorsi ciclopedonali individuati nelle tavole del POC di cui alla precedente lettera e), fermo restando la funzionalità dei collegamenti stradali previste dal POC e delle connessioni con la viabilità e le piste ciclabili all'esterno del comparto attuativo.

Le proposte di assetto urbanistico contenute nei Piani attuativi di iniziativa privata, che si discostino dalle indicazioni grafiche delle tavole del POC, nei limiti di cui al presente comma, possono essere approvate dal Consiglio Comunale, nell'ambito dell'approvazione del PUA, solamente se giudicate soddisfacenti e comunque non peggiorative per la collettività rispetto a quanto previsto nelle tavole del POC, sentiti i pareri della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio e del Coordinatore Capo del settore "Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, AA.PP"

8. Superficie Territoriale

La Superficie Territoriale (ST) dei Comparti è quella espressa negli articoli che seguono, di norma sulla base della superficie catastale delle particelle interessate.

L'entità dell'edificabilità consentita espressa negli articoli che seguono non è modificabile in sede attuativa in base a differenti misurazioni da rilievo topografico.

9. Aree per attrezzature e spazi collettivi

Nelle aree cedute al Comune come dotazioni di attrezzature e spazi collettivi, l'utilizzo per tali funzioni può comportare anche l'eventuale edificazione di edifici pubblici, la cui Su è da considerarsi aggiunta all'edificabilità massima prescritta nei diversi comparti negli articoli che seguono.

4.3.2 ELABORATO 4A - Proposta di nuova microzonizzazione sismica

MICROZONAZIONE SISMICA

Le nuove indagini geognostiche e geofisiche eseguite hanno imposto una revisione della micro zonazione, sintesi grafica e geografica delle informazioni raccolte ed elaborate, che si è tradotta nella stesura di una nuova cartografia (tavole Oz.B.1.6bis_a e Oz.B.1.6bia_b) allegata fuori testo.

Nelle nuove tavole proposte si sono adottati gli stessi criteri di zonazione e cioè le zone sono distinte per con una sigla alfanumerica che riporta:

- la categoria del sottosuolo di fondazione (lettera maiuscola)
  Tutte le indagini effettuate riconfermano che la categoria di sottosuolo di fondazione riscontrata nell'intero territorio comunale è "C" (§1.4.2)
- la possibilità di liquefazione (numeri romani)
  si riprende la classificazione adottata per lo studio geologico e sismico del PSC (a cui si rimanda per ogni approfondimento) e cioè:

  - I – Sedimenti granulari attualmente insaturi:
    sono aree in cui la presenza di tessiture granulari è stata verificata, almeno nei primi 10-12 metri. Si tratta di intervalli sabbiosi di potenza variabile, in condizioni di non saturazione probabilmente reversibile e alternati a livelli ghiaiosi

  - II – Possibilità di liquefazione (spessore e tessitura da controllare):
    sono aree in cui la presenza di tessiture granulari è stata verificata, almeno nei primi 10- 12 metri. Si tratta di sequenze sabbiose generalmente caratterizzate da abbondante matrice limosa e/o scheletro ghiaioso e con potenze comprese tra 1 e 2 metri. Per la verifica della liquefazione si dovranno controllare localmente lo spessore e i fusi granulometrici e la quota piezometrica della falda
- il fattore di amplificazione locale attribuito (numero arabo)
  1 – fattori di amplificazione locale (per 200<Vs<250 e PIANURA1) → F.A. (PGA) = 1,7; F.A. S.I. (0,1s<To<0,5s) = 1,9; F.A. S.I. (0,5s<To<1s) = 2,5

2 – fattori di amplificazione locale (per 250<Vs<300 e PIANURA1) → F.A. (PGA) = 1,6; F.A. S.I. (0,1s<To<0,5s) = 1,8; F.A. S.I. (0,5s<To<1s) = 2,4
3 – fattori di amplificazione locale (per 300<Vs<350 e PIANURA1) → F.A. (PGA) = 1,6; F.A. S.I. (0,1s<To<0,5s) = 1,8; F.A. S.I. (0,5s<To<1s) = 2,1

[…]

Le sigle riportate nelle Tavole Oz.B.1.6bis_a e Oz.B.1.6bis_b riflettono la zonizzazione illustrata, e sono:

[…]

- **C-II-2= sottosuolo di fondazione "C" (180<Vs30<360 m/s) sedimenti in cui è possibile che si verifichi liquefazione sotto impulsi ciclici dotati di magnitudo ≥ 5,5; fattori di amplificazione locale F.A.(PGA) = 1,6; F.A. S.I. (0,1s<To<0,5s) = 1,8; F.A. S.I. (0,5s<To<1s) = 2,4.**

[…]

4.4 ZONOZZAZIONE ACUSTICA

1.3.1 TAVOLA 2 - Piano zonizzazione acustica

4.1. LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA IN RAPPORTO ALL ATTUAZIONE DEL PRG

La normativa acustica, a differenza della legislazione ambientale che l ha preceduta, individua dei livelli di emissione e di esposizione al rumore che devono essere correlati alle varie forme d uso del territorio ed ai vari ambiti urbani in quanto sottoposti a livelli di tutela differenziati.

Da qui la necessità di identificare i vari ambiti urbani acusticamente omogenei attraverso l individuazione dei reali usi del suolo esistenti e di un coordinamento con quanto è stato programmato attraverso il PRG o il PSC, strumento principe di governo della struttura urbana (tra le competenze dei comuni alla lettera b, 1° comma dell art. 6, L. 447/95, vi è quella del coordinamento della classificazione acustica col PRG).

Questa operazione di coordinamento, così come già accennato nelle prime pagine di questa relazione, è ben lungi dall essere un automatica trasposizione delle indicazioni contenute nello strumento urbanistico.
E questo per diversi motivi.

In primo luogo perché le aree omogenee per classi di destinazione d uso
dell acustica non sono immediatamente sovrapponibili con le zone omogenee della normativa urbanistica nazionale e regionale.

Poi perché il clima acustico di una zona urbanisticamente omogenea è in genere pesantemente determinato, oltre che dagli usi prevalenti della zona, anche dagli elementi che la contornano, come per esempio, nel caso degli ambiti acustici vulnerabili quali la residenza, dalla presenza di una viabilità che abbia funzioni non esclusivamente di servizio per la zona attraversata, ma anche di penetrazione od attraversamento, o, ancora, dal contatto con zone omogenee che siano generatori di rumore per azione diretta o, più spesso, indiretta attraverso il traffico indotto (è il caso delle zone industriali o del terziario con forte afflusso di pubblico).

Ed infine perché è necessaria una differente valutazione delle destinazioni d uso che tenga conto non soltanto degli effetti prodotti singolarmente (il rumore, per esempio, del ciclo produttivo di un attività artigiana), come tradizionalmente fatto in campo urbanistico, ma anche di quelli che

costituiscono una ricaduta indiretta sull ambiente, quali il tipo di traffico indotto, in termini sia di qualità che di quantità (leggero, pesante, diurno, notturno).

Ed in più anche della densità dei diversi usi presenti, dalla cui combinazione ha origine il fenomeno della sovrapposizione degli effetti: la verifica di compatibilità di un uso con un determinato ambiente urbano non può quindi più essere limitato alla valutazione dei possibili impatti della singola destinazione presa a sé, ma deve anche comprendere la valutazione della densità raggiunta da usi con caratteristiche di impatto simili in quel particolare ambito urbano.

La zonizzazione acustica è uno strumento, per gli aspetti di propria competenza, di gestione dell esistente, oltre che, come il PRG o il PSC, di regolazione delle trasformazioni del territorio.
Essa deve pertanto far riferimento allo stato di fatto dei vari ambiti urbani, ma deve al tempo stesso essere in grado di aggiornarsi con le potenziali ulteriori trasformazioni degli usi e della densità edilizia espresse dallo strumento urbanistico vigente, che possono riguardare le parti di città già esistenti o le aree di futura attuazione.

Tali trasformazioni, infatti, possono comportare conferme o modificazioni (in diminuzione o in aumento) del rischio di inquinamento sonoro fino a determinare delle variazioni di classe acustica, e in tal senso costituiscono potenzialmente uno dei principali strumenti per il risanamento da rumore a disposizione delle Amministrazioni.

Tutti questi elementi, se da un lato mettono in luce la complessità e la delicatezza che caratterizzerà il passaggio ad una nuova generazione di strumenti urbanistici coordinati con la classificazione acustica del territorio, dall altro lato evidenziano come molte difficoltà discendano dal fatto che entrambi gli strumenti in questione, PRG o PSC e zonizzazione acustica, si occupano in sostanza, anche se più o meno direttamente od in modo completo, della stessa cosa: la forma del sistema insediativo della città.

Emergono quindi due considerazioni: se da un lato la pianificazione urbanistica si costituisce come uno degli strumenti principali di attuazione del piano di risanamento acustico, fase successiva e di completamento alla realizzazione della classificazione acustica del territorio, dall altro la fase di attuazione del PRG o del PSC non può essere disgiunta da quella di classificazione acustica, in quanto le azioni dell una determinano necessariamente degli effetti sull altra.

Oltre a queste considerazioni relative al ruolo che il PRG o il PSC, nelle sue fasi di redazione ed attuazione, può giocare nella prevenzione dall inquinamento acustico, occorre prendere in considerazione anche le opportunità che possono offrire i singoli strumenti di attuazione.

L intervento urbanistico preventivo in particolare3, relativamente alle aree potenzialmente critiche, può divenire uno strumento estremamente utile al fine di realizzare una corretta zonizzazione acustica: attraverso opportune soluzioni distributive dei volumi e delle funzioni è infatti possibile mettere in atto numerose azioni di protezione, variamente combinate fra di loro.

Si propone pertanto che tra gli obiettivi progettuali di tale tipo di intervento ve ne siano alcuni a valenza acustica volti a ricercare un integrazione con l intorno, esistente o di previsione, nonché l individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando se possibile anche all interno dell area oggetto dell intervento dei microambiti acusticamente differenziati. Un esempio potrebbe essere, qualora in un comparto di attuazione vi sia la possibilità di un mix di funzioni, il posizionamento delle meno vulnerabili verso la parte più esposta: con tale

sistema è possibile sfruttare i volumi relativi a tali usi come barriera acustica per creare alle loro spalle ambienti particolarmente protetti dal punto di vista sonoro.

Occorre poi notare che già oggi è possibile tentare un coordinamento normativo della L. 447/95 con la legislazione urbanistica regionale, in grado di fornire un punto fermo giuridico sia per i soggetti chiamati alla redazione degli strumenti urbanistici, che per le Amministrazione tenute ad approvarli.

La disciplina delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del Comune di Ozzano Dell Emilia, nonché gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente, dovranno dunque concorrere alla garanzia del rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti con la zonizzazione acustica del territorio comunale.

Disciplina acustica dei Piani Urbanistici Attuativi

Ai fini dell'applicazione delle presenti indicazioni vengono considerati Piani Attuativi: i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di Recupero, i Programmi di Riqualificazione ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione. Sotto il profilo acustico i Piani Attuativi devono garantire:

- entro il perimetro dell'area oggetto di intervento, il rispetto dei valori limite di cui alla zonizzazione acustica conseguente alle destinazioni d'uso previste;
- nelle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, il rispetto dei valori limite per la classe di riferimento, ovvero l'esecuzione di provvedimenti, interventi ed opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

I Piani Attuativi devono puntare a determinare una classificazione acustica compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe: in generale fra zone di classe acustica differenti non devono comunque risultare variazioni per più di 5 dB(A), in termini di valori misurati (art. 4 L. 447/95).

Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di Impatto Acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico". che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni contenute nel presente documento considerando gli effetti indotti sul clima acustico esistente all'atto del suo rilevamento, dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione comunale e sovraordinata.

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione attiva e/o passiva per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti suddetti, è a carico dell'attuatore dei Piani Attuativi

I Piani Attuativi dovranno contenere tutti gli elementi utili per determinare la classe o le classi di zonizzazione acustica secondo le quali suddividere l area di intervento, in funzione delle destinazioni d'uso specifiche (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali, ...).

L'approvazione dei Piani Attuativi può prevedere il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

Nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto.

In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto, in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.

Tipologia degli interventi

La Documentazione di Previsione di Impatto Acustico (D.P.I.A.) deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione (ai sensi della L.R. n.31 del 25/11/02) e Demolizione con Ricostruzione, qualora l intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d uso:

a) opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla legislazione regionale in materia;
   a) infrastrutture per la mobilità: ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia; strade); attrezzature per lo scambio intermodale ivi compresi aeroporti, aviosuperfici, eliporti; parcheggi con capienza superiore ai 200 p.a., siano essi pubblici i pertinenziali;
   b) impianti relativi alle reti tecnologiche nei quali siano installate attrezzature rumorose, quali impianti di sollevamento, impianti di decompressione, e simili;
   c) centrali termiche al servizio di gruppi di edifici;
   d) attività manifatturiere industriali o artigianali, ivi comprese le attività di produzione, cogenerazione e trasformazione di energia elettrica e le attività manifatturiere del settore agroalimentare e conserviero;
   e) attività estrattive;
   f) attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e
   g) rottami, di rifiuti solidi urbani, ecc.;
   h) attività di trasporto, magazzinaggio, logistica;
   i) medio-grandi e grandi strutture di vendita;
   j) pubblici esercizi ove sono installati impianti rumorosi;
   k) artigianato di servizio agli automezzi;
   l) attività ricreative, sportive e di spettacolo;
   m) mattività di parcheggio;
   n) ospedali e case di cura;
   o) attività ricettive alberghiere.

Nei casi sopra elencati, la DPIA deve essere predisposta anche per gli interventi di Ristrutturazione Edilizia, Restauro e Risanamento, Manutenzione Straordinaria, qualora l intervento preveda l installazione di nuove sorgenti sonore. In tali casi nei quali in luogo della domanda di rilascio del provvedimento abilitativi comunale è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare dell attività e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.

Nel caso in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento oggetto di DPIA non comporta la presenza di sorgenti sonore significative (macchinari o impianti rumorosi) e non induce significativi aumenti di flussi di traffico, può procedere a una valutazione di tipo semplificato, così come previsto dalla L.R.15/01, art. 10 comma 4 .

La Documentazione di Impatto Acustico può essere anticipata in sede di presentazione del Piano Urbanistico Attuativo qualora in tale fase siano già conosciute le informazioni necessarie per la descrizione dell impatto.

La DPIA, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione e di emissione definiti dalla legge , deve contenere l indicazione delle misure previste per ricondurre le sorgenti sonore entro i valori limite. Tali misure devono quindi trovare riscontro negli elaborati di progetto.

La Documentazione Previsionale dei Clima Acustico (D.P.C.A.) deve essere allegata alla domanda di permesso di costruire per interventi edilizi di Nuova Costruzione (ai sensi della L.R. n.31 del 25/11/02) e Demolizione con Ricostruzione qualora l intervento riguardi una o più dei seguenti tipi di destinazioni d uso:

a) Servizi scolastici dell obbligo e servizi prescolastici e servizi di istruzione superiore e universitaria;
b) Attività sanitarie;
c) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
d) Residenza.

La D.P.C.A. deve dimostrare, riguardo al lotto di intervento, il rispetto dei valori limite relativi alla classe di zonizzazione acustica attribuito al medesimo in sede di Zonizzazione Acustica.

Per la residenza la D.P.C.A. è sempre richiesta nel caso di Piani Attuativi; non è richiesta nel caso di interventi di ampliamento su singoli corpi di fabbrica di entità inferiore al 30% e nel caso di nuovi edifici singoli collocati a distanza superiore a m. 30 da strade locali (tipo F), superiore a m. 40 da strade extraurbane secondarie (tipo C) e da strade di quartiere (tipo E), superiore a m. 60 da strade extraurbane principali (tipo B) e da strade di scorrimento (tipo D) e a superiore a m. 100 da autostrade (tipo A).

La D.P.C.A. è richiesta anche nel caso di intervento di Cambio d Uso verso uno dei tipi di destinazione d uso di cui alle lettere a) e b) di cui al precedente elenco, nonché nel caso di Cambio d Uso verso usi residenziali in ambito urbano.

Nei casi in cui in luogo della domanda di rilascio del permesso di costruire è prevista la Denuncia di Inizio Attività, la documentazione prescritta deve essere tenuta dal titolare della DIA e deve essere presentata a richiesta delle autorità competenti al controllo.
In contesti urbani con situazioni di potenziale incompatibilità acustica o di incompatibilità acustica, non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle "particolarmente protette" ai sensi della tabella A del D.P.C.M. 14/11/97.

Nel caso di mutamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche in assenza di trasformazione edilizia, dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di zona e del criterio differenziale. Qualora la nuova attività comporti una situazione peggiorativa sotto il profilo delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente dovrà essere presentata la Documentazione di Impatto Acustico.

Per le stesse tipologie edilizie e per gli stessi casi in cui sia prevista la redazione di un Documento Previsionale di Clima Acustico, si dovrà ottemperare, in sede di richiesta di Concessione Edilizia, ai disposti normativi di cui al DPCM 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici

4.1.1. Documentazione tecnica

Per gli interventi suddetti è necessario produrre una documentazione d'impatto acustico capace di fornire, in maniera chiara ed inequivocabile, tutti gli elementi necessari per una previsione, la più accurata possibile, degli effetti acustici che possono derivare dall'attuazione dell'intervento.

La documentazione dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico conseguenti all'intervento.

La documentazione da produrre per la valutazione comprende:

- la rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione dell'intervento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
- la valutazione della compatibilità acustica dell'intervento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti ì bersagli sensibili; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto. Tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
- la descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi D.P.C.M. 5/12/97.

4.1.2. Valutazioni

Per le valutazioni di compatibilità degli interventi sotto il profilo acustico si fa riferimento ai valori limite di cui al D.P.C.M. 14/11/97 e alla normativa sovraordinata vigente al momento della presentazione della documentazione (di impatto acustico e di previsione del clima acustico).

Limitatamente alle nuove previsioni residenziali discendenti dal PRG vigente (e comunque non comprese in Nuovi Piani Attuativi), per gli interventi appartenenti alla II e III classe acustica, qualora nella Documentazione Previsionale del Clima Acustico venga dimostrato che:

- il contesto urbanistico dell'intervento non permetta organizzazioni plani-volumtriche funzionali alla ottimizzazione del clima acustico;
- non siano possibili efficaci interventi di mitigazione acustica;
- non siano tecnicamente raggiungibile i limiti previsti dalle classe di riferimento

è possibile ottenere una valutazione positiva, in deroga ai limiti, qualora sia comunque garantito il rispetto della IV classe acustica e sia garantito il rispetto dei requisiti contenuti nel D.P.C.M. 5 dicembre 1997 "Determinazione dei requisiti acustici degli edifici".

2. INDAGINE ARPA - VALUTAZIONE ANNUALE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA 2014

L'esame dei dati rilevati nell'anno 2015 dalle stazioni della rete di monitoraggio sul territorio provinciale di Bologna è stato affrontato riferendosi ai valori limite e valori obiettivo definiti dalla normativa nazionale vigente, utilizzando tabelle ed elaborati grafici riferiti sia al periodo di osservazione sia agli andamenti temporali almeno degli ultimi cinque anni.

La rete provinciale di monitoraggio della provincia di Bologna risulta costituita da 7 stazioni di misurazione, distribuite su 5 comuni.

Il dati per il comune di Ozzano dell'Emilia, che corrisponde alla zona "Agglomerato" della zonizzazione territoriale ai fini della qualità dell'aria realizzata dal DGR 27/12/2011, sono forniti dalla stazione di rilevamento di fondo urbano a San Lazzaro.

Indicatori per l'anno 2015 calcolati e rispettivi valori limite

inquinante	indicatore	valore limite annuale
NO_2	Media annuale	*40 µg/m^3*
OZONO	numero di superamenti della soglia di 120 *µg/m^3* per il massimo giornaliero della media mobile su 8 ore	25 superamenti
PM_{10}	media annuale	*40 µg/m^3*
PM_{10}	numero di superamenti della soglia di 50 *µg/m^3* per la media giornaliera	35 superamenti
$PM_{2.5}$	media annuale	*25 µg/m^3*

Stazione	**NO2**	**PM10**	**PM10**
	Media annua *[µg/m^3]*	Media annua *[µg/m^3]*	Numero di superamenti
San Lazzaro	28	28	35

(In rosso i valori che raggiungono i limiti annuali)

24. PAIR 2020 – PIANO ARIA INTEGRATO REGIONALE

Articolo 4 - Zonizzazione e aree di superamento

1. In attuazione degli articoli 3 e 4 del D.Lgs. n. 155/2010, il territorio regionale è stato suddiviso nell'agglomerato di Bologna e nelle tre zone dell'Appennino, della Pianura Est e della Pianura Ovest, caratterizzate da condizioni di qualità dell'aria e meteoclimatiche omogenee.
2. Per l'efficace applicazione delle misure volte alla tutela della qualità dell'aria, nell'ambito del territorio regionale, sono state individuate, su base comunale, le aree di superamento di PM10 e di ossidi di azoto (NOx), di seguito "aree di superamento".
3. A fini di informazione e ricognizione le rappresentazioni cartografiche delle zone di cui al comma 1 e delle aree di cui al comma 2 sono riportate nell'Allegato 2 del Piano.

Art. 12 – Obiettivi

1. Al fine di tutelare la salute dei cittadini emiliano- romagnoli, nel rispetto della normativa vigente, il Piano persegue la finalità di tutela della qualità dell'aria attraverso la riduzione, rispetto ai valori emissivi del 2010, dei livelli degli inquinanti di seguito elencati:

a) riduzione del 47 per cento delle emissioni di PM10 al 2020;
b) riduzione del 36 per cento delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) al 2020;
c) riduzione del 27 per cento delle emissioni di ammoniaca (NH3) al 2020;
d) riduzione del 27 per cento delle emissioni di composti organici volatiti (COV) al 2020;
e) riduzione del 7 per cento delle emissioni di biossido di zolfo (SO2) al 2020.

2. Il Piano, anche in attuazione dell'articolo 13 del D.Lgs. 155/2010, è volto a perseguire il raggiungimento, al 2020, dei valori obiettivo di cui all'allegato VII del D.Lgs. 155/2010 agendo sulla riduzione delle emissioni dei precursori dell'ozono ovvero sulle principali sorgenti di emissione attraverso misure che non comportino costi sproporzionati rispetto agli obiettivi attesi.

25. LINEA GUIDA PER L'APPLICAZIONE DEL 5.1.3 DELL'ALLEGATO AL DM 29.05.08

B10 – CABINA SECONDARIA TIPO BOX O SIMILARI, ALIMENTATA IN CAVO SOTTERRANEO – TENSIONE 15 KV O 20 KV

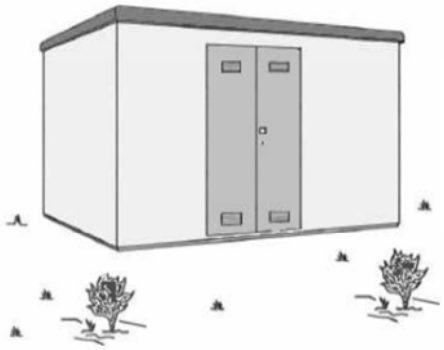

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

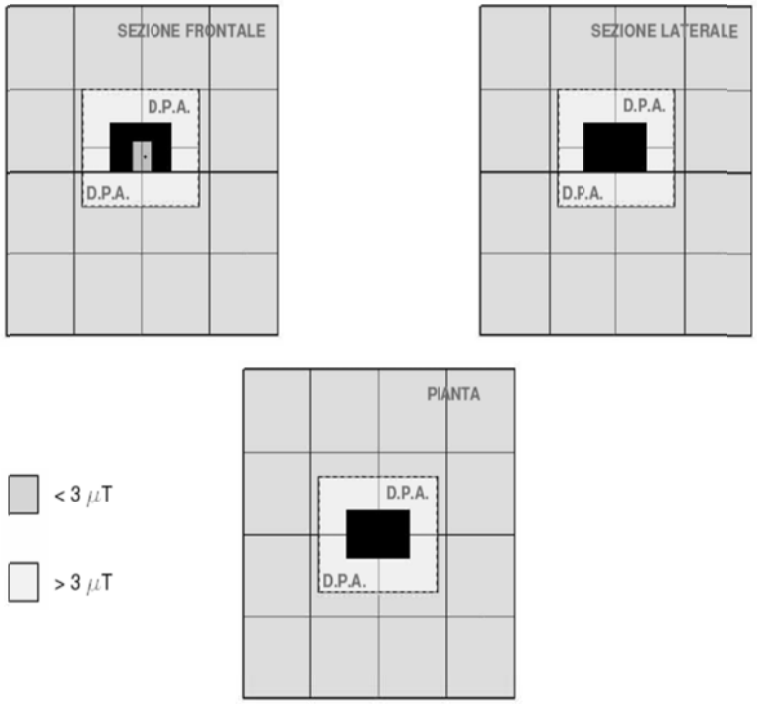

DIAMETRO DEI CAVI (m)	TIPOLOGIA TRASFORMATORE (KVA)	CORRENTE (A)	DPA (m) filo parete esterna	RIF.TO
Da 0,020 a 0,027	250	361	1,5	B10a
	400	578	1,5	B10b
	630	909	2,0	B10c

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
QSA/IUN

A14 - CAVI INTERRATI - Semplice Terna cavi disposti in piano (serie 132/150 kV)

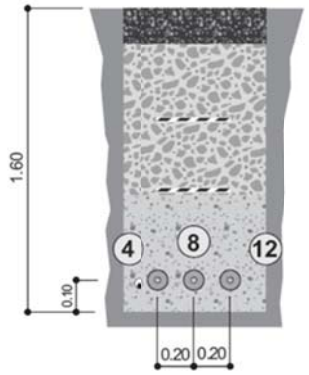

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

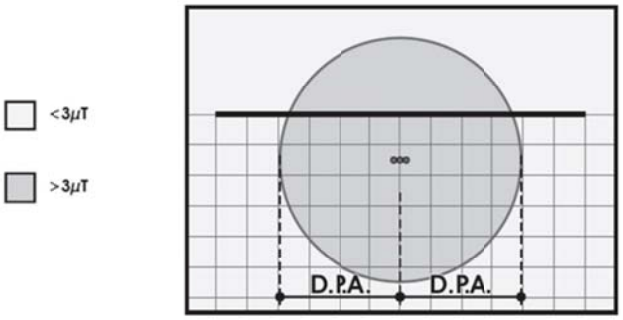

CONDUTTORI IN ALLUMINIO-ACCIAIO				
Diametro Esterno [mm]	Sezione Totale [mm²]	CEI - 11-60 Portata [A]		
		Corrente A	D.P.A. m	*Riferimento*
108	1600	1110	**5.10**	*A14*

31

Enel
L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
QSA/IUN

A15 - CAVI INTERRATI - Semplice Terna cavi disposti a trifoglio (serie 132/150 kV)

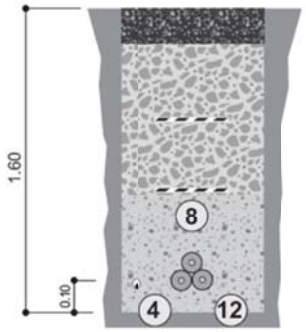

RAPPRESENTAZIONE DELLA FASCIA DI RISPETTO E DELLA D.P.A.

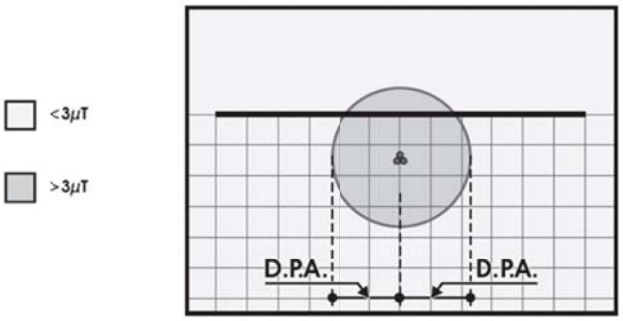

CONDUTTORI IN ALLUMINIO-ACCIAIO				
Diametro Esterno [mm]	Sezione Totale [mm²]	CEI - 11-60 Portata [A]		
		Corrente A	D.P.A. m	Riferimento
108	1600	1110	**3.10**	*A15*

32